



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa
Studio Associato NE.MA
Via Cavour, 67
40026 - Imola (BO)

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI RIMINI

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.26-BIS DEL D.LGS.
152/06**

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Art. 26-bis
Legge Regionale n. 4/2018 Art. 14

***Nuovo impianto per lo stoccaggio, il recupero e lo
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi nel comune di Rimini (RN)***

Committente:



Recupero, riciclo e smaltimento rifiuti

LA CART SRL A SOCIO UNICO

Via Alda Costa n. 5, 47924 Rimini (RN)

Faenza, li 14/11/2023



DOCUMENTO REDATTO DA:



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

Via Firenze, 3 - 48018 Faenza (RA) - tel. +39 0546 665410 - fax +39 0546 665371 - R.E.A. RA n° 105903
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 - Albo soc. coop.ve n. A100247 - <http://www.serecol.it> - e-mail info@serecol.it

Studio Associato NE.MA

Via Cavour, 67
40026 - Imola (BO)

GRUPPO DI LAVORO:

Dott.ssa Stefania Ciani

Dott. Stefano Costa



Dott. Ing. Micaela Montesi

Dott. Mattia Benamati

Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli

Christian Bandini

Dott. Ing. Roberta Mazzolani



Dott. Ing. David Negrini



Sommario

1.	PREMESSA	5
1.1.	Attivazione della procedura	5
2.	UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO	9
3.	PREVISIONI E VINCOLI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 11	
3.1.	Strumenti di pianificazione a scala regionale e provinciale	11
	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)	11
	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)	14
	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030).....	17
	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	20
	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB 2022-2027)	22
	VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PGRA E I PIANI STRALCIO DI BACINO - AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA-CONCA	24
3.2.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	31
3.3.	Strumenti di pianificazione a scala comunale.....	36
3.3.1.	PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC).....	36
3.3.2.	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE).....	44
3.3.3.	PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)	46
3.3.4.	ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE	46
3.3.5.	VINCOLI NATURALISTICI E AMBIENTALI.....	47
3.3.6.	Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione e vincoli di tutela naturalistica	48
4.	INQUADRAMENTO PROGETTUALE.....	49
4.1.	Motivazione e finalità del progetto.....	49
4.2.	Descrizione del ciclo produttivo.....	49
4.2.1.	Linea Del Rifiuto Secco	51
4.2.2.	Linea fanghi e polveri	54
4.2.3.	Impianto di produzione CSS	55
4.2.4.	Impianto di lavaggio imballaggi	56
4.2.5.	Altre opere.....	56
	Impianto di trattamento dell'aria.....	56
	Rete fognaria interna ai capannoni	59
	Rete fognaria di prima pioggia	59
	Rete fognaria bianca	59
	Barriera perimetrale verde	59
	Impianto fotovoltaico.....	60
4.2.6.	Fattibilità economica	61
4.2.7.	Aspetti economico - sociali	62



4.2.8. Piano di dismissione	62
5. ELENCO PARERI E NULLA OSTA	64
6. INQUADRAMENTO AMBIENTALE	65
6.1. Analisi delle alternative progettuali.....	65
6.2. Bilancio di materia.....	65
6.2.1. ANALISI PRELIMINARE DEL TRAFFICO	66
6.3. Bilancio idrico	67
6.4. Bilancio energetico	68
6.5. Aspetti ambientali e gestionali	68
6.6. Modalità di valutazione degli impatti ambientali.....	69
7. ELENCO DEGLI ELABORATI CHE SARANNO PRESENTATI PER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA (PAUR)	74
8. ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE	75

1. PREMESSA

1.1. Attivazione della procedura

La Cart è ditta specializzata nella raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi per aziende del settore artigianale, industriale, terziario, pubblico e sanitario.

La Cart nasce nel 1967 come azienda per la raccolta e la commercializzazione della carta da macero. L'attività consisteva nel ritiro della carta come scarto generato da attività produttive, con il successivo avvio alle cartiere previa selezione e lavorazione.

Lo sviluppo naturale dell'azienda è stato quello di estendere la propria attività ad un'ampia gamma di rifiuti speciali, soprattutto come conseguenza dell'evoluzione normativa e di servizi sempre più complessi richiesti dalla clientela, costituita essenzialmente da realtà industriali e artigianali prevalentemente dislocate nel centro-nord Italia. A queste nuove esigenze l'azienda ha risposto differenziando le attività all'interno di tre stabilimenti ubicati in Emilia-Romagna e allestendo un ampio parco mezzi, che hanno consentito a La Cart di assicurare un servizio integrato che impiega quasi esclusivamente personale e mezzi di proprietà.

Attualmente La Cart, con un fatturato annuo di circa 33 MI di euro nel 2022 e che nel 2023 si attesterà intorno ai 40 milioni di euro, gestisce circa 200.000 tonnellate all'anno di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, mediante attività di stoccaggio, di recupero per la produzione di EOW, di trattamento e preparazione della frazione non recuperabile per il successivo invio ad impianti esterni - prevalentemente di termovalorizzazione - in Italia e all'estero.

La Cart in questi anni ha creato le basi della propria attività sulla capacità di fornire servizi ai clienti fondati sull'esperienza e professionalità dei collaboratori, sulla capacità di svolgere le attività richieste con tempestività e puntualità e sulla disponibilità di una struttura snella che garantisce grande capacità di adattamento alle varie situazioni. Caratteristiche peculiari di La Cart sono la forte vocazione commerciale, grazie alla quale i servizi raggiungono sia clienti di piccole dimensioni sia importanti realtà multinazionali, la flessibilità della struttura e la completezza del servizio, incentrato sulla raccolta con mezzi e personale propri.

Le attività svolte da La Cart, dedicate a rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sono principalmente le seguenti:

- Raccolta e trasporto
- Recupero e riciclo
- Smaltimento
- Noleggio di attrezzature per la raccolta e lo stoccaggio
- Consulenza tecnica e normativa
- Progetti di ricerca e sviluppo sui processi di gestione e riduzione dei rifiuti
- Gestione presso la clientela di attività operative ed amministrative a supporto dello smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti

offerte ad oltre 4.000 clienti appartenenti ad ogni settore produttivo, dall'industriale all'artigianale, dall'agricoltura al turismo, dalla cantieristica navale all'edilizia, ai servizi e al commercio, agli Enti Pubblici, alle Aziende Sanitarie ed altro.

L'attività di trasporto viene effettuata tramite una propria flotta di oltre 40 mezzi, comprendente autotreni, autoarticolati, pianali, front loader e mezzi furgonati, che consentono di approntare celermente il servizio adeguato alle esigenze dei clienti. L'attività di gestione dei rifiuti raccolti viene condotta presso tre diversi stabilimenti La Cart, ubicati a Rimini, Cesena e Sogliano al Rubicone, con lavorazioni e trattamenti differenziati e peculiari di ogni unità locale.



La Cart, infine, ad integrazione dei propri asset, ha attivato collaborazioni esterne, al fine di accrescere la propria competitività su tutto il territorio nazionale, nel settore dei trasporti e dell'impiantistica, anche con l'obiettivo di farsi più prossima ai propri clienti.

Il modello gestionale dell'impresa è supportato dal Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza (Uni En ISO 9001, 14001 e 45001) che rappresentano lo strumento a garanzia dei principi di efficacia ed efficienza e di soddisfazione del cliente. Il Sistema di Gestione Integrato è composto dal Manuale, dalle Procedure Gestionali che costituiscono il know-how aziendale e regolano i processi primari aziendali, dalle Procedure/Istruzioni Operative che forniscono indicazioni di tipo operativo agli esecutori dei servizi. Il Sistema di Gestione Integrato è lo strumento che consente all'azienda di migliorare con continuità la propria prestazione ambientale in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Grazie al mantenimento dei tre sistemi di certificazione a novembre 2016 La Cart ha ottenuto il Riconoscimento di Eccellenza Certiquality.

Inoltre, La Cart, da sempre attenta per sua natura ai temi di sostenibilità, nel corso del 2023 ha avviato un percorso finalizzato alla redazione del proprio bilancio di sostenibilità e di conformità ai requisiti ESG.

Nell'ottica di ottimizzare e migliorare il servizio attualmente offerto, La Cart ha predisposto un progetto per lo sviluppo di un'area posta tra la Via Babbi e la Via Ca' Sabbioni a Rimini.

Secondo le indicazioni fornite dalla Committente la progettazione riguarda quindi la realizzazione di nuovi capannoni e strutture in cui poter trattare rifiuti pericolosi e non pericolosi di natura solida, liquida, fangosa e polverulenta.



Ai sensi della *Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 20 Aprile 2018 n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"* il progetto ricade nelle seguenti categorie:

A.2. 3)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

A.2. 4)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

A.2. 5)

Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

A.2. 7)

Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 200 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

B.2. 45)

Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

B.2. 46)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

B.2. 47)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 40 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

B.2. 49)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

B.2. 50)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dal punto di vista autorizzativo, pertanto si andrà a chiedere una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le seguenti categoria di attività, ai sensi del Titolo III bis, Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06.

categoria 5.1 b), c), d)

Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

b) trattamento fisico-chimico;

c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

categoria 5.3 b) 3)

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

3) trattamento di scorie e ceneri;

categoria 5.5

Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

Ai sensi dell'art. 6 comma 14 del D.lgs. 152/06, l'AIA autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Una volta conclusa la verifica preliminare ai sensi dell'art. 26 bis, si presenterà istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), avente come autorità competente la regione Emilia-Romagna e come autorità procedente la Struttura Autorizzazioni e concessioni di Arpa e Rimini, contenente anche l'istanza di nuova AIA, oltre ai titoli abilitativi necessari.

La procedura di VIA volontaria (PAUR) sarà attivata allo scopo di poter richiedere AIA con lo stesso procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il proponente intende pertanto attivare procedura di valutazione preliminare art. 26-bis (definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale) e successiva istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e relativa Valutazione di Impatto Ambientale.


2. UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame prevede lo sviluppo dell'area ubicata tra Via Babbi e Via Ca' Sabbioni. L'area di intervento è ubicata a circa 3,5 km dalla costa e a circa 4 km dal centro storico della città di Rimini. Si riporta l'immagine da cui si evince il posizionamento dell'area di intervento rispetto a costa e centro storico.



Figura 2-1: Individuazione area di intervento

Si riporta inoltre la foto satellitare, tratta dal servizio Earth di Google, dell'area oggetto di sviluppo.



3. PREVISIONI E VINCOLI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

3.1. Strumenti di pianificazione a scala regionale e provinciale

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)¹

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L.R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.


Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:

- la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;
- le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), assumono ed approfondiscono i contenuti del PTPR nelle varie realtà locali;
- i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.

Il PTCP vigente della provincia di Rimini recepisce i vincoli di cui al PTPR.

¹ Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR> - Sito consultato il giorno 18/09/23.

Figura 3-1: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Cartografia delle tutele del PTPR 1993²



Art.6 Unità di paesaggio	Art.16a Ambiti delle colonie marine	Art.25 Tutela naturalistica
Art.9 Sistema collinare	Art.23 Edifici di interesse storico	Art.19 Zone di interesse paesaggistico
Art.12 Sistema costiero	Art.22 Insediamenti storici	Art.18 Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua
Art.9 Sistema dei crinali	Art.21d Elementi delle centuriazione	Art.17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua
Art.32 Aree studio	Art.21c Tutela della struttura centuriata	Art.16 Edifici delle colonie marine
Art.12 Progetti di tutela	Art.21b2 Aree con materiali archeologici	Art.13 Zone di riqualificazione della costa e arenile
Art.30 Parchi nazionali	Art.21b1 Aree archeologiche	Art.14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione immagine turistica
Art.30 Parchi regionali	Art.21a Complessi archeologici	Art.15 Zone di tutela della costa e arenile
Art.23c Bonifiche	Art.20 Dossi	Art.28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
		Cartografia di sfondo
		Province
		Comuni semplificati

L'area è classificata come:

- unità di paesaggio – collina della Romagna centro-meridionale (art. 6 della NTA);
- sistema collinare – sistema dei crinali e sistema collinare (art. 9 delle NTA);
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 delle NTA);

si riportano gli articoli di interesse.

TITOLO II- Strumenti di attuazione del Piano e rapporti con altri strumenti di pianificazione

² Fonte: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html> - Sito consultato il giorno 18/09/2023.



Art. 6 – Le unità di paesaggio

1. I paesaggi regionali sono definiti mediante le unità di paesaggio.
2. In sede di prima applicazione il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango regionale, ne descrive le caratteristiche nell'elaborato di cui alla lettera g. del precedente articolo 3 e ne delimita i principali sistemi.
3. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.
4. Gli strumenti di pianificazione intraregionale sono tenuti a individuare le unità di paesaggio di rango provinciale, secondo i criteri assunti dal presente Piano, mediante approfondimenti, specificazioni ed articolazioni della definizione regionale. In particolare, devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici.
5. Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale, secondo i criteri di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
6. La Regione una volta verificati e confrontati gli elementi metodologici relativi alle unità di paesaggio e derivati dalla pianificazione intraregionale e comunale, può emanare ulteriori indirizzi.

TITOLO III - Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio

Art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare

1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale e subregionale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, e comunque nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad uniformarsi agli indirizzi seguenti:
 - a. devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
 - b. gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
 - c. devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.
3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od intraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
 - a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. impianti di risalita e piste sciistiche;
 - f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti: a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano; c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro



nuclei familiari, fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al quinto comma le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio; d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

TITOLO V - Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni

Art. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

2. Gli strumenti di pianificazione subregionali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o da acquiferi carsici ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto per lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; la realizzazione di tale tipologia è compresa nell' art. 9 comma 3, previa alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti.

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)³

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM₁₀, dal 64% al 1%.

La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

³ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020> - Sito consultato il giorno 19.09.23.

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Sei gli ambiti di intervento del Piano: la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive, l'agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

La DGR n. 1523 del 02/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria" ha stabilito:

- di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- che le previsioni di cui all'art. 22, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 trovino attuazione a decorrere dal 1/1/2021;
- che le disposizioni di cui all'art. 24, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'art.2, del D.M. 6/8/2020.

Si riportano gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR applicabili.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2: Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria richiede l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, salute e dei loro piani e provvedimenti attuativi.
2. Le strategie adottate nell'ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 8: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.
2. L'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 è specificato al paragrafo 9.7 del Piano.
3. Il proponente del piano o programma sottoposto alla procedura di cui al comma 1 ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del piano o programma e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti.
4. Il mancato recepimento degli indirizzi e delle direttive previste dal Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.

Articolo 19 Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:
 - a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NO_x



(ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NO_x (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NO_x e di 150 t/anno per SO_x, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT conclusions. 3. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.2, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare. 4. In caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM₁₀ ed NO_x e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti. 5. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali volontari per il contenimento delle emissioni nelle zone di superamento, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo

Articolo 20: Saldo zero

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM₁₀ ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.

2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.

3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del progetto presentato.

4. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel comma 1. L'accordo potrà costituire requisito preferenziale per i fini di cui all'art. 19 comma 5 ed essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Le emissioni in atmosfera, convogliate e diffuse, presentano svariati sistemi di trattamento, descritti al capitolo 4; tali misure di mitigazione saranno sottoposte, in fase di SIA, a valutazione da parte dell'autorità competente che decreterà se queste sono sufficienti al rispetto dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE oppure se sarà necessario una loro implementazione, conformemente a quanto previsto dalle direttive del PAIR 2020 della regione Emilia-Romagna.

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)⁴

L'attuale Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato in attuazione alla Direttiva 2008/50/CE e al Decreto legislativo 155/2010 di recepimento ed entrato in vigore il 21 aprile 2017, ha consentito di raggiungere risultati significativi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità dell'aria.

Il PAIR2020, prorogato fino all'approvazione di un nuovo Piano, continua a dispiegare i suoi effetti anche attraverso le misure straordinarie approvate nel corso del 2021. Tali misure danno attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10, al fine di raggiungerne il rispetto nel più breve tempo possibile.

Il PAIR 2030 è stato adottato, da parte della Giunta regionale, con DGR n. 527 del 03/04/2023, che contiene la proposta di Piano Aria Integrato Regionale-PAIR 2030.

Con successiva DGR n. 571 del 17/04/2023, si è poi provveduto a sostituire l'allegato "Sintesi non tecnica" in quanto contenente meri errori materiali.

Sono stati individuati 8 ambiti d'intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell'aria, di cui 5 tematici (ambito urbano e zone di pianura, trasporti, energia e biomasse, attività produttive, agricoltura) e 3 trasversali.

Nelle città si lavorerà per ridurre i flussi di traffico, promuovendo la mobilità ciclistica e sostenibile e l'intermodalità, con nuovi bandi "Bike to work" e incentivi all'acquisto di biciclette, cargo-bike e motocicli elettrici.

A partire dal 1° ottobre 2025, come già previsto nel precedente Piano dell'aria, nei comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, dell'agglomerato di Bologna e in quelli che avevano già aderito volontariamente al precedente Piano, entreranno in vigore le limitazioni ai diesel euro 5. In tutti gli altri, entreranno in vigore dal 1° ottobre 2023 le limitazioni relative agli euro 4.

Il PAIR 2030 prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare il servizio Move-in, una misura al contempo ecologica e di equità sociale per chi non può permettersi di cambiare il veicolo soggetto alle limitazioni. Verrà ulteriormente potenziato il trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, rinnovato il parco autobus, confermata l'integrazione tariffaria per gli abbonamenti Salta su e Mi muovo, ma anche gli incentivi per lo spostamento del trasporto merci su ferro.

Per quanto riguarda l'ambito energetico, il nuovo Piano prevede ancora incentivi per la sostituzione delle vecchie stufe con impianti di ultima generazione e la conferma, ora strutturale nelle zone di pianura, del limite delle temperature fino a un massimo di 19°C in casa, ufficio, luoghi di ricreazione, associazioni, luoghi di culto (sono esclusi ospedali e case di cura). Saranno 17 invece i gradi consentiti nel commercio e nell'industria.

Il Piano regola anche l'installazione e l'utilizzo degli impianti a biomassa per il riscaldamento domestico nelle zone di pianura, prevedendo limitazioni progressive in funzione della classificazione emissiva degli impianti.

Per il mondo produttivo l'obiettivo è quello della riqualificazione progressiva delle tecniche adottate nelle aziende e di una riduzione delle emissioni, promuovendo anche accordi d'area o territoriali.

Infine, per agricoltura e zootecnia, sono previsti bandi di finanziamento per la copertura delle vasche, l'efficienza degli stoccaggi e le tecniche di spandimento per liquami e fertilizzanti, ma anche l'obbligo di interrimento degli effluenti zootecnici entro le 12 ore dallo spandimento, oltreché l'obbligo di

⁴ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/verso-il-nuovo-pair2030-1> - Sito consultato il giorno 19.09.2023.

copertura di vasche e lagoni di stoccaggio a partire dal 1° gennaio del 2030. A partire dal 1° gennaio 2026, nelle zone Pianura ovest, est e agglomerato, ci sarà l'obbligo di incorporare nel terreno i fertilizzanti a base di urea nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore successive allo spandimento.

Sono confermate le misure emergenziali, già introdotte nel 2021, che si attivano sulla base di un meccanismo previsionale volto a evitare il più possibile il verificarsi dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

Il Piano prevede inoltre che i Comuni, nel momento in cui vengano raggiunti, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, i 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, intervengano con misure aggiuntive a livello locale sulle principali sorgenti emissive.

Verifichiamo ora le norme tecniche di attuazione e la loro applicazione al progetto attraverso l'analisi dei contenuti degli articoli applicabili.

Articolo 1

Finalità generali e obiettivi specifici

1. Il Piano Aria Integrato Regionale, di seguito "Piano", dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 richiede l'azione coordinata e congiunta del livello di governo europeo, statale, regionale e locale. A livello regionale concorrono le azioni dei settori competenti in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive e agricoltura.
3. In coerenza con quanto specificato al comma 1 e al comma 2, lo scenario di qualità dell'aria al 2030 del presente Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (Current Legislation CLE 2030), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
4. Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:
 - a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
 - b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
 - c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
 - d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
 - e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
 - f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.
5. Alle riduzioni emissive indicate al comma 4 concorrono le misure stabilite dal presente Piano nonché dal Piano Energetico regionale (PER), dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e dal Complemento di programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale (CoPSR), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
6. Il Piano, in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, persegue il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010, agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Articolo 4

Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'Agglomerato di Bologna e nelle zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.
2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO2 di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna.
3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'Agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell'Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

Articolo 9

Strumenti attuativi del Piano

1. All'attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:



- a) gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza delle Province e dei Comuni di cui alla legge regionale n. 24/2017;
- b) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
- c) gli atti di programmazione del Trasporto Pubblico Locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30;
- d) il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), comunque denominato, previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 30/98;
- e) le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 285/1992;
- f) le autorizzazioni ambientali e i controlli di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- g) gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente anche comunitaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 155/2010.

SEZIONE IV

MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 25

Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

2. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano, al paragrafo 11.4.3.4, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali per il contenimento delle emissioni nelle zone della Pianura est, Pianura ovest e dell'Agglomerato di Bologna, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.

4. I risultati delle azioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di monitoraggio da parte della Regione e delle autorità competenti, anche attraverso le funzioni del portale IPPC-AIA, sul quale sono consultabili le autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale, e delle altre banche dati in corso di realizzazione.

5. Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per le imprese è valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria e in particolare l'adozione delle migliori tecniche che permettano una riduzione di emissioni per gli inquinanti polveri totali, NOx, COV e SO₂ oltre i requisiti minimi di legge.

Articolo 27

Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM₁₀, NOx, SO₂, COV, NH₃ introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.

2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NOx, SO₂, COV, NH₃ del progetto presentato.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Le emissioni in atmosfera, convogliate e diffuse, presentano svariati sistemi di trattamento, descritti al capitolo 4; tali misure di mitigazione saranno sottoposte, in fase di SIA, a valutazione da parte dell'autorità competente che decreterà se queste sono sufficienti al rispetto dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE oppure se sarà necessario una loro implementazione, conformemente a quanto previsto dalle direttive del PAIR 2030 della regione Emilia-Romagna.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)⁵

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1° Febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Le principali misure del PTA sono le seguenti:

- 1 Rispetto del deflusso minimo vitale (DMV)
- 2 Risparmio e razionalizzazione dei prelievi e dei consumi idrici
- 3 Riutilizzo reflui a scopi irrigui
- 4 Collettamento agglomerati urbani principali (> 2000 AE)
- 5 Collettamento agglomerati urbani minori (> 200 AE)
- 6 Trattamento spinto del fosforo
- 7 Trattamento spinto dell'azoto
- 8 Disinfezione estiva depuratori
- 9 Vasche di prima pioggia
- 10 Contenimento spandimenti zootecnici
- 11 Applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT)
- 12 Rinaturalizzazione fluviale
- 13 Azioni aggiuntive di mitigazione

⁵ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque> - Sito visitato il giorno 19/09/23.

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.

Figura 3-2: PRTA Piano Tutela delle Acque – bacinizzazione principale e reticolo idrografico




Figura 3-3: PRTA Piano Tutela delle Acque – areali irrigui e consortili attuali



Figura 3-4: PRTA Piano Tutela delle Acque – aree sensibili ai sensi dell'Art. 18 c. 2 del D.Lgs. 152/99



Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. I depositi e le lavorazioni saranno effettuati al coperto all'interno di capannoni su pavimentazione impermeabile, in modo da evitare percolamenti in grado di compromettere lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee.

Ogni capannone sarà dotato di una rete fognaria per la raccolta di eventuali spanti. Detta rete fognaria confluirà in una vasca a tenuta (n. 1 vasca per ogni capannone) che sarà periodicamente svuotata.

Le aree esterne saranno dotate di rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche.

In via cautelativa, pur non essendo previsti stoccaggi o depositi di alcun tipo allo scoperto, si ipotizza che le prime piogge possano raccogliere polveri e oli eventualmente presenti sulla viabilità interna; la rete fognaria delle acque di prima pioggia colleterà le acque raccolte ad un impianto per il trattamento di disoleazione e sedimentazione.

Le acque di seconda pioggia saranno invece collettate alla rete fognaria bianca pubblica

I citati accorgimenti progettuali sono tali da garantire la non compromissione della qualità delle acque superficiali e sotterranee, conformemente a quanto previsto dal PTA.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB 2022-2027)⁶

Relativamente alla gestione dei rifiuti, vigono in Emilia-Romagna il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2014-2021) e i Piani rifiuti portuali.

L'Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.16.

Come previsto dalla dall'art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato vigore il 6 maggio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT n.129 del 06.05.16).

È inoltre stato adottato con delibera 2265 del 27/12/2021 il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), la cui validità è prevista per il periodo tra il 2022 e il 2027.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) adottato con Delibera 2265 del 27 dicembre 2021 prevede quanto segue.

In un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile, il PRRB concorre al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, con particolare riferimento ai Goals 12 sui consumi sostenibili e Goal 2 per lo spreco alimentare e declina le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate assumendo i seguenti principi:

- il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- il principio del risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali.

Articolo 1 Finalità generali

1. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), di seguito "Piano", dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

Articolo 2 Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

⁶ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piano-rifiuti> - Sito visitato il giorno 19/09/23.



2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale che ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 23/2011 corrisponde all'ambito territoriale ottimale.

Articolo 8 Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

- a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
 - b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
 - c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
 - d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
 - e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
 - f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
 - g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
 - h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
 - i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
 - j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
 - k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
 - l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
 - m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
 - n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;
2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:
- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
 - b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
 - c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
 - d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
 - e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
 - f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

3. il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.

4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025;

5. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI IDONEI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

Articolo 21 Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.

3. La realizzazione e l'ampliamento e degli impianti e delle operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 12 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale

Articolo 22 Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.

3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.



4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Articolo 26 Obiettivi

1. Il Piano, al fine di perseguire l'obiettivo generale posto dalla normativa di bonifica delle aree inquinate presenti sul territorio e la loro restituzione agli usi legittimi, attraverso l'azione dei soggetti obbligati, pone i seguenti obiettivi specifici:

- a) prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali;
- b) ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica;
- c) promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati;
- d) gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
- e) implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso;
- f) recupero ambientale e riqualificazione dei Brownfields;
- g) promozione della comunicazione ai cittadini in materia di bonifica dei Siti contaminati.

Il progetto è situato in zona potenzialmente idonea alla realizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti; si ritiene il progetto conforme agli obiettivi del PRRB in quanto, tra le varie operazioni previste vi è la produzione di End of Waste di combustibili solidi secondari (CSS) e imballaggi e, quindi, risparmio di materie prime.


VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PGRA E I PIANI STRALCIO DI BACINO - AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA-CONCA ⁷

La variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni è stata adottata con Delibera n. 3/1 del 07/11/2016 e successivamente approvata, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 05/12/2016; infine è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 375 del 15/12/2016.

Si riportano gli elaborati per l'area in esame.

⁷ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/strumenti-e-dati/autorita-bacino-marecchia-conca/clip-ppai-var2016> - Sito consultato il giorno 18.09.23.
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-pgra-secondo-ciclo#autotoc-item-autotoc-2> - Sito consultato il giorno 18.09.23.

Figura 3-5: Tavola MP10 – Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni



L'area in esame non presenta pericolosità legate al dissesto e/o frane.



SCENARI DI PERICOLOSITÀ NELLE AREE ALLAGABILI

Ambiti RP, RSP e RSCM

- H-P3 (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)
- M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)
- L-P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento - bassa probabilità)

L'area in esame non ricade tra gli scenari di pericolosità delle aree allagabili, ad eccezione di una piccola porzione a nord che ricade nelle seguenti categorie di pericolosità:

- Reticolo secondario di pianura (RSP) - H-P3 (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità);
- Reticolo secondario di pianura (RSP) - M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)

Si riporta l'articolo 9 delle Norme di Piano del P.A.I.

art. 9

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua:

- a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni
- b) fasce ripariali
- c) fasce arginali

1. Definizioni:

- a) le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni sono le parti di territorio, esterne all'alveo, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, di pericolosità idraulica molto elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 50 anni) o elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno compreso tra 50 e 200 anni) (rif. Allegato 3).

Nelle tavole di piano (rif. Allegato 4) sono individuate, relativamente alla rete idrografica principale, le aree inondabili alla data di approvazione del Piano Stralcio e le fasce che risulteranno inondabili successivamente alla realizzazione degli interventi strutturali previsti dal Piano Stralcio;

b) le fasce ripariali sono le fasce di territorio con profondità minima di 10 m. dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo;

c) le fasce arginali sono le fasce di territorio adiacenti all'alveo (individuato ai sensi del comma 1 del precedente art.8) nei tratti arginati, comprensive dell'argine e delle fasce con profondità minima di 10 m. dal piede esterno degli argini, con funzione di presidio dell'argine;

Le fasce di cui alle lett. a) b) e c) sono in genere parzialmente sovrapposte.

2. Ruolo e funzioni: le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni costituiscono l'ambito naturale per il deflusso delle piene; hanno la funzione di contenimento e di laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, costituiscono l'ambito territoriale che il Piano di Bacino destina al deflusso delle piene.

L'ambito spaziale costituito dalle fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, dalle fasce ripariali e dalle fasce arginali, oltre che dagli alvei e dalle aree destinate alle opere di regimazione e difesa idraulica, è destinato alla funzione idraulica all'interno dei singoli sottobacini ed alla tutela e salvaguardia della qualità ambientale.

3. Modalità di gestione: gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, sono:

a) interventi finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico:

a1) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni : modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità di invaso; casse di espansione per la laminazione delle piene; interventi di sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi specifici) finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio, previsti dal Piano Stralcio (vedi tab. 1 delle presenti Norme e Allegato 4).

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.

a2) nelle fasce arginali: interventi finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli argini nel rispetto di quanto disposto dal Capo VII del RD 523/1904 e dal Titolo VI del RD 368/1904.

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di Bacino.

In presenza di significativi caratteri naturalistici o ambientali, individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi devono essere compatibili con la specificità dei luoghi.

b) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:

b1) nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea "con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità" (art. 41, commi 1 e 2 del DL n.152/99) (c), ferme restando le disposizioni del Capo VII del RD 523/1904 e del Titolo VI del RD 368/1904;

b2) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni esterne alle aree di cui alla lett. b1): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie.

4. Prescrizioni: le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e le fasce ripariali e arginali sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona;

b) sono fatti salvi gli interventi elencati al precedente comma 3, gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico; sono fatti salvi anche gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali



e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;

c) entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, l'Autorità di Bacino individua, anche su indicazione dei Comuni e delle Province, i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale realizzati in conformità della normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi, a opera delle Regioni, le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art.1, comma 5, della L. 267/98 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. I proprietari che non si avvalgano della possibilità di usufruire delle predette incentivazioni finanziarie decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati dal verificarsi di calamità naturali;

d) Nelle aree esterne alle fasce ripariali e arginali che successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio non risulteranno più inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, possono essere consentiti, a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza, modesti ampliamenti degli edifici esistenti e nuovi manufatti edilizi strettamente funzionali all'attività agricola non altrimenti localizzabili, purché le superfici agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento.

e) successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, e alla conseguente modifica delle fasce inondabili certificata dall'autorità idraulica competente, il Piano Stralcio viene aggiornato con il recepimento della modifica attraverso la procedura del comma 2 del precedente art. 6.

Conseguentemente all'aggiornamento del Piano Stralcio nelle aree non più ricomprese nelle fasce inondabili, ed esterne alle fasce ripariali e arginali, decadono le limitazioni elencate alle precedenti lett.re a) e d).

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del

precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali.

5. Direttive: l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89, specifiche Direttive riguardanti:

- disposizioni in merito alla costituzione, conservazione e gestione della vegetazione nelle aree di naturale espansione delle acque e nelle fasce ripariali e in merito a interventi di sistemazione del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica;

- criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali;

Dalla Relazione della Variante di Coordinamento tra i due piani, si riporta quanto segue.

Le Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni

I Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni sono predisposti sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, esse costituiscono, quindi, il quadro conoscitivo in riferimento al quale il PGRA individua i propri obiettivi di gestione del rischio e le misure per raggiungerli; sono uno **strumento di informazione** e la **base di conoscenze** per definire le priorità di azione per la riduzione del rischio di alluvione.

Le mappe della pericolosità individuano le **aree potenzialmente interessate da inondazioni** in relazione a tre scenari:

- 1) Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1, probabilità bassa);
- 2) Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 100 e 200 anni (P2, media probabilità);
- 3) Alluvioni frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 20 e 50 anni (P3, elevata probabilità).

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in relazione agli elementi potenzialmente coinvolti: popolazione, tipo di attività economiche, patrimonio culturale e naturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di evento, ecc.

Esse sono restituite in due rappresentazioni: per elementi esposti e per classi di rischio.

La prima rappresentazione mostra gli elementi esposti raggruppati in 6 categorie e l'attività economica prevalente con opportuna simbologia posta sulle mappe di pericolosità.

La seconda rappresentazione mostra gli elementi esposti in 4 classi di rischio, ottenute dalle mappe di pericolosità valutando i danni potenziali:

- R4 molto elevato (in colore viola),
- R3 elevato (in colore rosso),
- R2 medio (in colore arancione)
- R1 moderato (o nullo) (in colore giallo).

In riferimento alla definizione di alluvione della Direttiva Alluvioni e del D.Lgs. 49/2010 la Regione Emilia-Romagna ha predisposto le mappe di pericolosità e rischio in riferimento a tre tipologie di fenomeni:

- fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d'acqua naturali (denominato nel PGRA "**ambito Corsi d'acqua Naturali**")
- fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA "**ambito Reticolo di Bonifica**")

- fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA "**ambito Costa**"). [...]

La redazione delle mappe di pericolosità e rischio sul territorio nazionale è avvenuta sulla base degli indirizzi emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) "*Indirizzi operativi per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni. Gennaio 2013*".

Tali indirizzi valorizzano la base conoscitiva già predisposta nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente, a tal proposito indicano che la stesura delle mappe discenda da un lavoro di aggiornamento, omogeneizzazione e valorizzazione dei PAI vigenti "*al fine di raggiungere un primo livello comune a livello nazionale, in cui*

tutte le informazioni derivabili da dati già contenuti nei vigenti strumenti di pianificazione (PAI) siano rappresentate in modo omogeneo e coerente con le indicazioni riportate nell'art.6 del D.Lgs. 49/2010.

Per la **redazione delle mappe di pericolosità relative ai corsi d'acqua naturali** nel bacino del Reno si è utilizzata la base conoscitiva elaborata per la pianificazione di bacino integrata di alcuni aggiornamenti, relativi a casi specifici e locali, che discendono da approfondimenti di dettaglio o dalla avvenuta realizzazione di interventi.

La base conoscitiva è costituita in sintesi dagli studi idrologici ed idraulici, dai rilievi topografici, dalle analisi morfologiche e storiche e dalle conseguenti perimetrazioni delle aree inondabili.

Nell'individuazione delle aree potenzialmente inondabili è necessario fare una distinzione fra il contesto montano-collinare e quello di pianura, infatti i due differiscono per la modalità con la quale possono avvenire le inondazioni. Mentre nei tratti montani e collinari è possibile individuare le aree inondabili dall'incrocio del livello di piena con l'altimetria del terreno, in pianura è necessario valutare i volumi di esondazione e individuare le celle idrauliche, ossia gli elementi di territorio idraulicamente separati da rilevati e dossi.

I piani di bacino vigenti disciplinano, con norme d'uso del territorio e con vincoli, le aree potenzialmente inondabili montane e collinari e quelle limitrofe ai corsi d'acqua o a "inondazione diretta" in pianura. Per la riduzione della pericolosità nelle restanti aree potenzialmente inondabili della pianura, descritte nelle relazioni di piano, la pianificazione vigente ha individuato gli interventi e stilato i programmi.

Le mappe della pericolosità sono state redatte utilizzando nel territorio montano e collinare gli alvei attivi e le aree ad alta probabilità di inondazione per individuare le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti, i terrazzi fluviali e le aree raggiunte dalle piene a tempo di ritorno fino a 100 o 200 anni, per individuare le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti.



Figura: Schema di utilizzo delle perimetrazioni contenute nella pianificazione di bacino nelle mappe della pericolosità per i tratti montani e collinari

In pianura, le aree potenzialmente interessate da inondazioni sono state perimetrate in base ai tratti soggetti a potenziale sormonto arginale, individuati negli studi della pianificazione di bacino in base all'involuppo dei massimi livelli di piena per determinato TR (Tempo di ritorno).

Le aree potenzialmente interessate da inondazioni sono state perimetrate utilizzando un'individuazione delle celle idrauliche, infatti in pianura il fenomeno dell'allagamento non è governato dalla pendenza, esso procede prevalentemente per serbatoi in cascata che si attivano quando il livello dell'acqua supera il livello dei rilevati di confine e/o in presenza di connessioni come i sottopassi.

Le celle idrauliche utilizzate sono una base vettoriale elaborata per la pianura dall'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (aggiornamento 2005-2006).




Figura: Schema di utilizzo delle perimetrazioni contenute nella pianificazione di bacino e della perimetrazione regionale delle celle idrauliche nelle mappe della pericolosità per la pianura

In pianura molte porzioni di territorio sono inondabili per piene provenienti da più di un corso d'acqua le mappe della pericolosità di alluvioni da corsi d'acqua naturali del bacino del Reno riportano le informazioni di tutte le inondazioni valutate organizzate in "strati" sovrapposti.

Inoltre alle aree potenzialmente interessate da alluvioni è associato un livello di confidenza della perimetrazione da 1 (basso) a 3 (alto) per dare conto del livello di approfondimento della conoscenza utilizzato per l'individuazione.

[...]

L'area in esame è classificata come zona di pericolosità H-P3 (Alluvioni frequenti) e M-P2 (Alluvioni poco frequenti).

In fase progettuale si dovrà tenere conto delle caratteristiche di pericolosità indicate dal Piano e delle prescrizioni indicate.



In merito a quanto sopra riportato, si ritiene il progetto di realizzazione di un nuovo impianto per lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi conforme alla pianificazione della regione Emilia-Romagna.

3.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)⁸

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica dei Comuni. In particolare, recepisce gli interventi definiti a livello regionale e nazionale rispetto al sistema infrastrutturale e primario e definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale.

Se il Piano territoriale regionale (PTR) è lo strumento principale di riferimento per la costruzione dell'orizzonte strategico, il PTCP rappresenta la sede in cui vengono delineate e declinate le strategie e precisate le loro ricadute territoriali.


La Provincia di Rimini ha approvato, con la delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale comprensiva dell'estensione del Ptcp 2007 al territorio dell'Alta Valmarecchia, del recepimento delle disposizioni vigenti in tema di tutela delle acque e della carta forestale aggiornata per tutto il territorio provinciale.


La variante ha comportato, per il territorio dell'Alta Valmarecchia, variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale approvata dalla Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con la delibera di intesa n. 107/2013.

Con l'approvazione della variante la Provincia di Rimini dispone oggi di un piano unitario, omogeneo e coordinato con la pianificazione sovraordinata per tutto il territorio provinciale e ha definito il necessario quadro di riferimento, condiviso con la Regione Emilia-Romagna, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici dell'Alta Valmarecchia ai disposti della legge urbanistica regionale 20/00, in attuazione dell'Accordo territoriale sottoscritto il 29 dicembre 2010.

La variante entra in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dello 8 maggio 2013 (Delibera del Consiglio provinciale n.12 del 23 aprile 2013). Si riportano di seguito le tavole dei vincoli previsti per l'area in esame.

Figura 3-6: PTCP Tavola A1 – Assetto evolutivo del sistema provinciale































La tavola non presenta vincoli per l'area in esame.

Il lotto confina ad Est con un'area classificata di collegamento ecologico di rilevanza provinciale (art. 1.5 delle NTA); il confine Nord è limitrofo ad un'area classificata come "Itinerari di interesse intercomunale e locale: corridoi".

Figura 3-7: PTCP Tavola B1 – Tutela del patrimonio paesaggistico




TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO

-  Zona ed elementi di interesse storico-archeologico (Art. 5.5)
-  Sistema forestale boschivo (Art. 5.1)
-  Zona di tutela naturalistica (Art. 5.2)
-  Zona di tutela agro-naturalistica (Art. 5.2b)
-  Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)
-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 2.2)
-  Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)
-  Zona di tutela naturalistica (Art. 5.2)
-  Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)
-  Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)
-  Zona di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art. 5.6)
-  Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica (Art. 5.7)
-  Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica (Art. 5.7 c.3)
-  Città delle Colonie (Art. 5.10)
-  Colonie marine (Art. 5.10)
-  Sistema costiero (Art. 1.3)
-  Sistema collinare - montano e dei crinali (Art. 1.2)
-  Unità di Paesaggio della pianura (Art. 1.4)
-  Reticolo idrografico principale
-  Reticolo idrografico minore (Art. 2.2)
-  Strade panoramiche (Art. 5.9)
-  Strade storiche extraurbane (Art. 5.9)
-  Linee di crinale (Art. 1.2)
-  Osservatorio Astronomico "Gruppo Astrofili N. Copernico" (Art. 10.10)
-  Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 5.8)

La tavola non presenta vincoli per l'area in esame.

L'area limitrofa al confine Est è classificata come Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3 delle NTA) e come "sistema collinare – montano e dei crinali (art. 1.2 delle NTA).

Figura 3-8: PTCP tavola C1 – Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali






L'area in esame è classificata come unità di paesaggio 2.g sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli.

L'area limitrofa, lungo il confine Est, è classificata come Unità di paesaggio della collina e caratterizzata dalla presenza di beni paesaggistici.

Figura 3-9: PTCP tavola D1 – Rischi ambientali



AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico principale (art. 2.2)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico minore (art. 2.2)
- Aree esondabili (art. 2.3)

AMBITI A VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA


- Bacino Marecchia e Conca (art. 3.6)
- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA (art. 3.3)
- Aree di ricarica diretta della falda - ARD (art. 3.4)
- Aree di ricarica indiretta della falda - ARI (art. 3.5)
- Bacini imbriferi - BI (art. 3.5)

AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA




- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (art. 4.1 commi 6 e 7)
- Aree di possibile influenza di frane di crollo (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 5 e 7)
- Depositi di versante da verificare (art. 4.1 comma 10)
- Depositi di versante verificati (art. 4.1 comma 11)
- Depositi eluvio-colluviali e antropici (art. 4.1 comma 12)
- Abitanti da consolidare (art. 4.2)
- Calanchi (art. 4.1 commi 3, 4 e 7)
- Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9)
- Scarpate (art. 4.1 comma 13)
- Aziende a rischio di incidente rilevante (art. 8.6)

La tavola non fornisce prescrizioni per l'area in esame.

Figura 3-10: PTCP Tavola E1 – Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo





-  Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
-  Zone potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti ad esclusione degli impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori) (con le limitazioni di cui all'art. 6.2 comma 4 quinta linea)
-  Zone potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (con le limitazioni di cui all'art. 6.2 comma 4 bis)

Articolo 6.2 Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti

4bis.(P) Nelle aree ARI (art.3.5) e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone di riserva ZR sono ammesse discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale

Il progetto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6.2 comma 4bis.

L'area in esame è classificata come potenzialmente idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

3.3. Strumenti di pianificazione a scala comunale

3.3.1. PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)⁹

Il Comune ha approvato nel 2016 il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), essi sono solo due dei tre strumenti previsti dalla legge urbanistica regionale L.R.20/2000 che si sarebbe dovuta completare con il Piano Operativo Comunale (POC).

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"; la nuova legge urbanistica regionale obbliga i Comuni ad avviare entro il 01/01/2021 il processo di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) che sostituirà gli strumenti urbanistici previsti dalla LR 20/2000 (PSC-RUE-POC). Attualmente il PUG è ancora in fase di elaborazione.

Si riportano di seguito gli stralci degli elaborati per l'area in esame.

⁹ Fonte: <https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-general-e-varianti-procedimenti-unic/pianificazione-generale> sito consultato il 19/09/2023

Figura 3-11: tavola PSC.2 – Strategie di qualificazione del territorio





Figura 3-12: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 1 Foglio 3 – Progetto di Assetto del territorio

L'area è classificata come Area di "Espansione dei poli produttivi e commerciali".


Figura 3-13: PSC.3 – Schema di assetto della mobilità e ambiti normativi





L'area è classificata come Territorio urbanizzabile ASP_NA - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi prevalentemente manifatturieri.

Figura 3-14: PSC.4b – Classificazione delle aree trasformabili ai fini della perequazione urbanistica



L'area è ricompresa negli ambiti potenzialmente urbanizzabili (titolo IV art. 4.4) ed è classificata come "DE_2.1 - Aree che nel PRG pre-vigente erano destinate a spazi pubblici, o a servizi di pubblica utilità, o a destinazioni non residenziali: diritto edificatorio da 0,08 a 0,10 mq/mq".

[illegible]

Figura 3-16: PSC – Tavola VIN 2.1b – Tutele storiche






Figura 3-17: PSC- Tavola VIN 2.2b – Tutele archeologiche




39

Figura 3-18: PSC – Tavola VIN 3b – Tutele vulnerabilità e sicurezza del territorio




La tavola non fornisce vincoli per l'area in esame.

Figura 3-19: PSC – Tavola VIN 4.1 – Vincoli infrastrutturali, attrezzature, impianti tecnologici, servizi militari e civili – rispetto fasce stradali



L'area è caratterizzata dalla presenza di una fascia di rispetto stradale di ampiezza pari a 20 metri sul confine nord-est.

Figura 3-20: PSC – Tavola VIN 4.2.11 – Vincoli infrastrutturali, attrezzature, impianti tecnologici, servizi militari e civili



La tavola non fornisce vincoli per l'area in esame

Si riportano gli articoli di interesse per l'area in esame:

- Art. 5.8: Territorio urbanizzabile ASP_NA - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi prevalentemente manifatturieri;
- titolo IV art. 4.4: DE_2.1 – Aree che nel PRG previgente erano destinate a spazi pubblici, o a servizi di pubblica utilità, o a destinazioni non residenziali: diritto edificatorio da 0,08 a 0,10 mq/mq;
- Art. 2.12: potenzialità archeologica media.

Art. 2.12 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico e zone a diversa potenzialità archeologica

5.(P) Area a potenzialità archeologica media. In queste aree, prima di effettuare interventi su terreni o costruzioni che prevedano operazioni di scavo anche di modesta entità, la proprietà interessata deve inviare una comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna con allegato il progetto preliminare contenente la localizzazione dell'intervento e la descrizione delle opere di scavo e delle relative profondità, completa di sezioni. In relazione all'area specifica di intervento ed alla natura dell'intervento stesso, la Soprintendenza valuterà e comunicherà le modalità di esecuzione di indagini preventive, che possono essere di varia natura, i cui costi sono a carico della proprietà. Sulla scorta degli esiti delle indagini archeologiche preventive la Soprintendenza comunicherà al Comune e alla proprietà le eventuali disposizioni di tutela e le eventuali successive attività di ricerca archeologica non esaurite dalle attività preliminari di cui sopra.



Art. 4.4 Perequazione urbanistica e diritti edificatori

3. Per 'diritto edificatorio' (DE) si intende la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di determinate aree nel caso in cui tali aree ed eventuali soprastanti edifici siano da trasformare o demolire o siano ceduti al Comune; il diritto edificatorio si conforma quindi solo nel momento in cui il POC definisca i termini e le modalità di una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detti immobili ed è attuabile esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento del diritto edificatorio dall'area alla cui proprietà viene riconosciuto ad altra area specifica nella quale è ammessa la sua trasformazione in effettiva edificazione

4. Il POC assegna il diritto edificatorio ai proprietari delle aree interessate dalla trasformazione urbana o che si intenda acquisire al patrimonio pubblico in misura proporzionale all'entità delle aree detenute. L'entità del diritto edificatorio di ciascuna area è quantificata in termini di mq di SC per ogni mq. della superficie dell'area ed è stabilita secondo una specifica casistica delle aree potenzialmente interessabili, in rapporto a differenti condizioni di fatto e di diritto. La casistica è esposta nella tabella seguente e le aree potenzialmente trasformabili sono identificate nella Tav. 4 del PSC; per eventuali aree non individuate nella Tav. 4 e alle quali si intenda applicare le regole della perequazione urbanistica si procede per assimilazione alle casistiche della tabella:

	Casistica delle condizioni di fatto e di diritto del territorio assoggettabile a trasformazioni a fini dei diritti edificatori	mq/mq
1	All'interno del perimetro del territorio urbanizzato	
1.1	nel caso di lotti, o porzioni di lotti, liberi inedificati di modesta dimensione, di fatto urbanizzati, e già destinati a spazi pubblici nel PRG pre-vigente, possono essere riconosciuti in sede di POC diritti edificatori (da trasferire altrove) nel caso in cui venga prevista la cessione di tali aree al patrimonio comunale per dotazioni territoriali	da 0,18 a 0,21
1.2	nel caso di aree edificate o occupate da impianti, da trasformare attraverso complessive operazioni di sostituzione o di ristrutturazione urbanistica: (di norma: aree industriali dismesse)	da 0,25 a 0,30
1.3	nel caso di aree interstiziali non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate che nel PRG pre-vigente erano destinate interamente o quasi interamente a spazi pubblici o a servizi di pubblica utilità	da 0,10 a 0,12
1.4	nel caso di aree interstiziali non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate che nel PRG pre-vigente erano ricomprese in comparti edificatori per destinazioni d'uso anche residenziali	da 0,15 a 0,20
1.5	nel caso di lotti urbanizzati già considerati edificabili nel PRG pre-vigente	da 0,25 a 0,30
1.6	nel caso di unità edilizie a destinazione alberghiera di cui si intenda incentivare la demolizione	da definire in sede di POC
2	All'esterno del perimetro del territorio urbanizzato negli ambiti potenzialmente urbanizzabili	
2.1	nel caso di aree che nel PRG pre-vigente erano destinate a spazi pubblici o a servizi di pubblica utilità, o a destinazioni non residenziali	da 0,08 a 0,10
2.2	nel caso di aree che nel PRG pre-vigente erano ricomprese in zone edificabili per destinazioni d'uso residenziali	da 0,10 a 0,12
2.3	nel caso aree che nel PRG pre-vigente erano classificate come aree agricole	da 0,08 a 0,10
3	Nel territorio rurale: nel solo caso di aree che il Comune intenda acquisire gratuitamente per la collettività quali dotazioni ecologiche, o per la realizzazione di opere di interesse generale (DE da trasferire necessariamente in ambiti per nuovi insediamenti).	da 0,03 a 0,05

5. Laddove la tabella precedente definisce un intervallo di valori, è demandata al POC la precisazione del valore del diritto edificatorio, potendo anche differenziare l'attribuzione, comunque entro tale intervallo, in relazione al raggiungimento di determinati livelli di qualità dell'intervento, e fermo restando che, in ciascun POC, a tutte le aree che vengano inserite nella programmazione per essere interessate da trasformazioni, che ricadano nella medesima casistica e assicurino gli stessi livelli di qualità dell'intervento, deve essere attribuito lo stesso valore.

8. I diritti edificatori quantificati ai sensi dei commi precedenti si intendono utilizzabili per destinazioni residenziali o per attività terziarie o commerciali negli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (ANS di cui al successivo art. 5.7). I valori del DE di cui al precedente comma 4, eventualmente dimezzati nei casi di cui al precedente comma 7, sono incrementati nei seguenti casi:

- sono moltiplicati per 3, comunque entro un valore massimo di 0,45 mq/mq, nel caso siano attuati nelle aree ricomprese negli ambiti per nuovi insediamenti produttivi (ASP_N di cui al succ. art. 5.8);
- sono moltiplicati per 3 nel caso il soggetto privato titolare dei diritti edificatori li utilizzi per realizzare, in ambito ANS, delle strutture ricettive alberghiere;
- sono moltiplicati per 2 nel caso di diritti edificatori derivanti da aree o immobili siti nella città di Rimini (a mare del tracciato dell'Autostrada), che vengano trasferiti ed utilizzati in ambiti ANS posti nelle località di Santa Giustina o Corpòlo.

Art. 5.8 Ambiti per nuovi insediamenti specializzati per attività produttive (ASP_N)

1. Definizione. Gli ambiti per nuovi insediamenti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio potenzialmente urbanizzabili per l'insediamento di attività produttive, secondarie e terziarie.

2. Determinazioni del PSC. Il PSC individua nella Tav. 2:

- l'areale (ASP_NA) presso il casello autostradale di Rimini Nord destinato ad ospitare un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), quale parte, come previsto dal PTCP, insieme ad aree produttive in comune di S.Arcangelo, del un polo produttivo di rilievo provinciale al servizio dei comuni della Valmarecchia ("Ambito Valmarecchia"); di tale areale il PSC individua l'estensione di larga massima, essendo demandata allo specifico Accordo territoriale la definizione dei contenuti individuati dall'articolo 8.3 comma 7 del PTCP;
- alcuni ambiti di rilievo comunale potenzialmente urbanizzabili per attività produttive manifatturiere (ASP_NA), a conferma di previsioni di aree edificabili produttive presenti nel pre-vigente PRG;
- alcuni ambiti di rilievo comunale potenzialmente urbanizzabili per attività prevalentemente terziarie, commerciali e logistiche (ASP_NB), a conferma di previsioni di aree edificabili produttive presenti nel pre-vigente PRG.

3. Obiettivi da perseguire. Nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive gli strumenti urbanistici perseguono l'obiettivo di un'offerta qualificata di opportunità di sviluppo delle attività economiche e nel contempo la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti stessi.

4. Destinazioni d'uso. Negli ambiti specializzati per attività produttive le funzioni ammesse sono specificate nel POC e nei PUA fra quelle produttive manifatturiere di servizio, terziarie, oltre a quelle legate al progetto FaiBene e all'ampliamento del parco tematico, comunque nel rispetto delle seguenti specificazioni:

- l'insediamento di nuove medie strutture di vendita di prodotti alimentari, e di nuove grandi strutture di vendita, non è ammesso;
- l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti non alimentari è ammissibile entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le aggregazioni commerciali di rilevanza comunale, fatte salve eventuali specifiche previsioni della pianificazione provinciale;
- è ammesso il commercio all'ingrosso;
- è ammessa la realizzazione di servizi per le imprese e i loro addetti, e strutture ricettive;
- la residenza non è ammessa nell'ambito di rilievo provinciale "Valmarecchia" e negli ambiti ASP_NB; è ammessa negli altri ambiti ASP_NA solo in quanto pertinente all'attività produttive e nella misura strettamente necessaria a tale funzione pertinenziale; è ammessa inoltre nelle unità edilizie già destinate legittimamente a residenza all'entrata in vigore delle presenti norme;
- l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) può essere ammesso solo nell'ambito di rilievo provinciale "Valmarecchia", fermo restando il rispetto di eventuali vincoli e tutele riportati nella tavola dei vincoli, dipendentemente da quanto sarà stabilito nell'Accordo Territoriale;
- sono ammesse le stazioni ecologiche e le attività di raccolta, recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti speciali, fatte salve le eventuali opere di mitigazione che si rendano opportune;
- sono ammessi interventi per attrezzare aree per il deposito e trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni di costruzioni, scavi, ecc., nel rispetto del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) e con le limitazioni della tavola E del PTCP;
- sono ammessi gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili; • l'areale contiguo all'esistente parco tematico collocato in ASP_T, è destinato in via prioritaria alla realizzazione del progetto FaiBENE o all'ampliamento del parco tematico;

5. Il PSC distingue nella tavola 3 gli insediamenti manifatturieri (ASP_NA) da quelli di servizio e terziari (ASP_NB), il POC può comunque prevedere, negli ambiti di rilievo comunale variazioni da ASP_NA a ASP_NB e viceversa, nel rispetto dei limiti ambientali e insediativi stabiliti dal comma 6.

6. Capacità insediativa. La capacità insediativa negli ambiti ASP_N è articolata come segue:

- per l'APEA "Valmarecchia" il PSC individua un areale di larga massima (per circa 47 ettari), essendo demandato allo specifico Accordo territoriale da sottoscrivere con la Provincia, e a sue eventuali successive integrazioni, la definizione dell'estensione da urbanizzare anche in riduzione o in aumento di quella individuata;
- gli ambiti ASP_NA hanno una superficie territoriale di circa 27 ettari, per una capacità insediativa stimabile in circa 75/80.000 mq. di SC;
- gli ambiti ASP_NB hanno una superficie territoriale di circa 37 ettari, per una capacità insediativa stimabile in circa 110/115.000 mq. di SC.

7. Direttive al RUE. In assenza e in attesa di specifiche previsioni del POC che definiscano e programmino interventi di trasformazione, il RUE disciplina esclusivamente gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici esistenti.

8. Direttive al POC. Gli ambiti ASP_N possono essere urbanizzati solo nei tempi, nei modi ed alle condizioni stabilite dal POC. L'attuazione avviene previa approvazione di un PUA esteso a ciascun comparto di attuazione individuato dal POC, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi ed ambientali:

- UT preferenziale intorno a 0,30 mq/mq, e comunque entro un massimo di 0,40 mq./mq, • SP min = 30% della ST,
- in conformità con quanto disposto dall'art. 7.3 comma 5 di PTCP, il POC nell'area ASP_NB prevista in AVP non potrà prevedere un carico insediativo superiore a quanto previsto dalle aree produttive e terziarie inattuate che il PRG prevedeva in quest'ambito

In conformità a quanto previsto dalle Nta del PSC del Comune di Rimini, prima di effettuare interventi su terreni o costruzioni che prevedano operazioni di scavo dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza Archeologica al fine di poter svolgere le opportune indagini preventive.

Il progetto è conforme alla d' Destinazione d'uso prevista per l'area e rispetta la capacità edificatoria prescritta.

La variante è conforme alla pianificazione comunale vigente.


3.3.2. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)¹⁰

Il regolamento conosciuto con l'acronimo di RUE rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica che disciplina le attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa alle trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica, nonché gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

Il RUE è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29/03/2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2016 e in vigore dal 6/4/2016.

Si riportano di seguito gli stralci degli elaborati per l'area in esame.

Figura 3-21: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 7 – Progetto di Assetto del territorio



¹⁰ Fonte: <https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-general-e-varianti-procedimenti-unic/pianificazione-generale/rue-regolamento-urbanistico-edilizio> sito consultato il 27.09.2023



LEGENDA

-----	Confine comunale
-----	Perimetro del territorio urbanizzato (art. 4.1 PSC)
-----	Arenile
-----	Perimetri di Piani Urbanistici Attuali
-----	Atti negoziali: Perimetri di Accordi di Programma
-----	Perimetri di Accordi di Pianificazione (art. 18 L.R. 20/2000)
-----	Programmi Integrati di Intervento
-----	Progetti speciali e strategici
-----	Procedimento Unico art. 53 L.R. 24/2017
-----	AMBITI URBANI
-----	ACS - Centro storico (art. 48)
-----	AUC1 - Ambiti consolidati costituiti da tessuti di vecchio impianto caratterizzati dalla presenza o contiguità di edifici di pregio storico-culturale o elementi di pregio ambientale, o comunque da tessuti edilizi privi di indice edificatori (art. 52)
-----	AUC2 - Ambiti consolidati eterogenei per funzioni residenziali e miste (art. 53)
-----	AUC3 - Ambiti consolidati eterogenei delle frange urbane e delle località minori (art. 53)
-----	AUC4 - Ambiti consolidati frutto di piani attuativi unitari, recenti o in corso di completamento (art. 54)
-----	AUC5 - Ambiti contenenti funzioni specialistiche (art. 55)
-----	AUC6 - Ambiti consolidati costituiti da aree libere o edificate solo parzialmente (art. 56)
-----	AUC_T1 - Tessuti urbani di impianto storicizzato con prevalenza di tipologie a villini (art. 58)
-----	AUC_T2 - Ambiti consolidati in ambito costiero a marcata caratterizzazione ricettiva (art. 59)
-----	AUC_T3 - Ambiti consolidati in ambito costiero a ridotta caratterizzazione ricettiva (art. 60)
-----	AUC_T4 - Aree libere limitrofe al lungomare (art. 61)
-----	AUC_T5 - Ambiti destinati a campeggi (art. 62)
-----	AUC_T6 - Ambiti consolidati costituiti da aree libere o edificate solo parzialmente (art. 63)
-----	AUC_T7 - Ambiti consolidati ricadenti nella "Zona di riqualificazione della costa e dell'arenile" (art. 64)
-----	ASP1 - Ambiti specializzati per attività prevalentemente produttive manifatturiere (art. 68)
-----	ASP2 - Ambiti specializzati per attività prevalentemente terziarie e commerciali (art. 69)
-----	ASP3 - Lotti residenziali inglobati negli ASP e/o APF (art. 70)
-----	ASP_T - Parchi tematici (art. 71)
-----	Lotti con destinazioni in atto non residenziali (conformemente al PRG pre-vigente)
-----	Lotti produttivi con conservazione del carico urbanistico
-----	Lotti già destinati nel PRG pre-vigente ad attrezzature e spazi collettivi
-----	Lotti con normativa di RUE speciale (art. 51,57,66,72,80)
-----	Colonie marine (art. 65)

AMBITI DI PROGETTO ATTUABILI TRAMITE POC

-----	AR - Ambiti di riqualificazione (art. 66)
-----	ANS - Ambiti per nuovi insediamenti urbani e relative dotazioni (art. 73)
-----	ASP_N - Ambiti per nuovi insediamenti produttivi e relative dotazioni (art. 74)
-----	APF - Poli funzionali (art. 75)

TERRITORIO RURALE

-----	AAP - Ambiti agricoli periferici (art. 76)
-----	ARP - Ambiti di rilievo paesaggistico (art. 76)
-----	AVP - Ambiti ad alta vocazione produttiva (art. 76)
-----	Impianti produttivi isolati in territorio rurale (art. 77)

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

-----	C - Attrezzature civili (art. 35)
-----	I - Attrezzature per l'istruzione (art. 35)
-----	R - Attrezzature religiose (art. 35)
-----	V - Verde pubblico (art. 35)
-----	VS - Verde attrezzato per attività sportive (art. 35)
-----	P - Parcheggi pubblici (art. 35)

DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE

-----	CIM: Cimiteri (art. 47) - DEP: Depuratori e Impianti di sollevamento
-----	RSU: Discarica o Isola ecologica - TV: Impianti emittenti radio-televisive
-----	CE: Centrale elettrica - CA: Casa Circondariale - AS: Ospedali e Case di Cura
-----	CR: Case di Riposo - CS: Centri Sociali - CD: Centri Diurni - AM: Impianti radio militari - IT: Impianti

EDIFICI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO O DI PREGIO STORICO-CULTURALE E TESTIMONIALE

-----	TRC (art. 7)
-----	Ferrovie
-----	Strade e parcheggi di urbanizzazione
-----	Verde di protezione ecologica (art. 43)
-----	Aree verdi in AAP (art. 76)
-----	ESTERNI AL CENTRO STORICO (art. 49)
-----	Categoria di tutela A
-----	Categoria di tutela B
-----	Categoria di tutela C1
-----	Categoria di tutela C2

L'area rientra tra gli ambiti di progetto attuabili tramite POC: ASP_N Ambiti per nuovi insediamenti produttivi e relative dotazioni (art. 74 delle NTA di RUE).

Art. 74 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive: interventi ammessi in assenza di PUA

1. Nelle tavole 1 del RUE gli ambiti per nuovi insediamenti produttivi sono individuati in base a quanto riportato nelle tavole 3 di PSC (ASP_NA, ASP_NB), rispetto ai quali sono graficizzati in modo indifferenziato (ASP_N) e sono inoltre indicati:

- le zone a sede stradale e ferroviaria;
- i perimetri dei comparti attuati o in corso di attuazione.

Non sono state invece individuate le dotazioni territoriali esistenti e cedute alla data di approvazione del RUE, per le quali si applicano comunque le disposizioni previste dal precedente art. 35.

2. Nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ASP_N) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un PUA. Qualora siano ricompresi in un atto negoziale approvato o PUA convenzionato, gli interventi previsti possono essere attuati con le modalità ivi previste, come stabilito dall'art. 1.7 del PSC.

3. Negli ambiti per i quali sia già vigente un PUA sono ammesse varianti che non incrementino la capacità edificatoria e non riducano la superficie permeabile prevista dal PUA stesso.

4. In attesa del POC, e comunque prima dell'approvazione del PUA, fermo restando il rispetto delle norme di tutela del PSC e tenuto conto che sugli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono consentiti gli interventi secondo le specifiche categorie di tutela di cui al precedente Capo 9, sugli edifici esistenti sono ammessi:

- interventi: MO, MS, RRC, RE;
- H max (in caso RE): ml. 8,50 (o preesistente se superiore);

E' comunque consentito l'utilizzo delle particelle catastali prive di edifici in conformità al precedente art. 45 bis. Inoltre, è consentito solo il mutamento del tipo d'uso all'interno della medesima categoria funzionale e il tipo d'uso b5.

5. Dopo l'attuazione degli interventi previsti nel P.P., ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del P.P.. Nel caso sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi:

- interventi: MO, MS, RRC, RE;
- H max (in caso RE): ml. 8,50 (o preesistente se superiore);

E' consentito solo il mutamento del tipo d'uso all'interno della medesima categoria funzionale e il tipo d'uso b5.

6. Nei PUA e negli Accordi negoziali individuati dal RUE con apposita perimetrazione vale quanto indicato al precedente art. 7.

7. In caso di interventi che incidono sulla superficie permeabile è prescritta l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3.

L'area di progetto è di proprietà de La Cart srl; l'utilizzo dell'area per gli scopi previsti è conforme al RUE vigente del comune di Rimini.


3.3.3. PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

L'area non ricade in ambito di POC.

3.3.4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE¹¹

Il piano conosciuto con l'acronimo di ZAC, è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 11/06/2015 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15/03/2016.

La ZAC è uno strumento di pianificazione che permette di limitare il deterioramento del territorio dal punto di vista dell'inquinamento acustico, e consiste nella classificazione in 6 zone del territorio comunale: da aree particolarmente protette (classe 1) ad aree esclusivamente industriali (classe 6), attraverso aree residenziali, commerciali, ad intensa attività umana, ecc.; ad ognuna di queste classi corrispondono dei limiti di rumore, diurno e notturno.



L'area è classificata come CLASSE V – Aree di progetto prevalentemente produttive.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione - Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di assoluti di immissione - Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

¹¹ Fonte: <https://www.comune.rimini.it/documenti/zac-zonizzazione-acustica-comunale> - sito consultato il 27.09.2023.

47

3.3.6. Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione e vincoli di tutela naturalistica

In sintesi, il progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Rimini (RN) risulta pienamente conforme alla pianificazione vigente a livello regionale, provinciale e comunale.

4. INQUADRAMENTO PROGETTUALE

4.1. Motivazione e finalità del progetto

Nell'ottica di ottimizzare e migliorare il servizio attualmente offerto, La Cart ha predisposto un progetto per lo sviluppo di un'area posta tra la Via Babbi e la Via Ca' Sabbioni a Rimini.

Secondo le indicazioni fornite dalla Committente, la progettazione riguarda quindi la realizzazione di nuovi capannoni e strutture in cui poter trattare rifiuti pericolosi e non pericolosi di natura solida, liquida, fangosa e polverulenta.

A seguito della realizzazione e definitiva messa a regime dell'impianto in oggetto, l'azienda intende presentare all'Autorità Competente un ridimensionamento dell'impianto esistente di Via Lea Giaccaglia, riducendo quindi gli impatti ambientali di tale sito, nell'ottica del miglioramento della gestione degli aspetti ambientali.

4.2. Descrizione del ciclo produttivo

È prevista la realizzazione delle seguenti aree operative:

- 1) area per lo smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di natura solida, condotto all'interno di un capannone di nuova realizzazione. Nel corso della presente relazione ci si riferisce a detta linea operativa con la denominazione "secco";
- 2) area per lo smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di natura fangosa o polverulenta condotto all'interno di capannone di nuova realizzazione. Nel corso della presente relazione ci si riferisce a detto impianto con la denominazione "fanghi e polveri";
- 3) area per la produzione CSS – Combustibile Solido Secondario. Nel corso della presente relazione ci si riferisce a detto impianto con la denominazione "CSS";
- 4) area di recupero mediante lavaggio e rigenerazione di rifiuti di imballaggio, pericolosi e non pericolosi. La stessa area potrà essere impiegata anche per eventuali interventi pulizia, bonifica impiantistica e disassemblaggio di apparecchiature e macchinari;
- 5) palazzina uffici e logistica;
- 6) altre opere accessorie (officina per le piccole riparazioni, lavaggio mezzi)

È inoltre prevista l'urbanizzazione dell'area e la realizzazione di idonei impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera, di trattamento delle acque reflue, di videosorveglianza e di protezione antincendio. Nel seguito verranno brevemente descritti gli interventi sopra richiamati.


Nell'immagine che segue si riporta la planimetria di progetto, nella quale il rettangolo in blu delimita il capannone relativo alla linea operativa "secco", il rettangolo in rosso delimita il capannone relativo alla linea operativa "fanghi e polveri" e il rettangolo in verde delimita il capannone relativo alla linea operativa "CSS".



Tutti i capannoni previsti all'interno dello stabilimento saranno realizzati con struttura prefabbricata in cca con resistenza al fuoco R120 e copertura fotovoltaica a shed.

I rifiuti, raccolti presso i clienti La Cart, verranno conferiti presso il nuovo stabilimento di Rimini, dove saranno sottoposti a verifica documentale, controllo visivo di conformità all'omologa (che può essere effettuato anche sul mezzo per il successivo invio all'impianto finale), pesatura e scarico del mezzo in corrispondenza dello specifico reparto interno di stoccaggio e/o trattamento.

Nello schema a blocchi che segue si riporta il processo di recupero o smaltimento dei rifiuti previsto nel presente progetto.



4.2.1. Linea "Secco"

Il capannone per il trattamento del rifiuto secco avrà dimensioni in pianta pari a circa 94 m x 64 m e superficie complessiva pari a circa 6.270 mq.

All'interno del capannone verranno effettuate le operazioni di trattamento di rifiuti solidi, sfusi e confezionati. In particolare, con riferimento agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, potranno essere effettuati i seguenti trattamenti: messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15), cernita e selezione (R12/D13), disassemblaggio, accorpamento, raggruppamento e miscelazione (R12/D13), triturazione e riduzione volumetrica (R12/D14).

L'operazione di scarico potrà coinvolgere sia i singoli contenitori per rifiuti confezionati in colli, sia l'intero vano di carico (cassone scarrabile, compattatore, vasca, ecc.) con tutto il suo contenuto. A seconda della loro natura, del loro stato fisico e della loro pericolosità, i rifiuti scaricati saranno allocati in idonee aree di stoccaggio (deposito preliminare D15, messa in riserva R13) dislocate all'interno del capannone o stoccati in cassoni scarrabili posizionati nelle aree di loro pertinenza. Successivamente il rifiuto, sulla base dello stato fisico e delle caratteristiche chimico-fisiche, sarà sottoposto a una delle operazioni di trattamento autorizzate, volte al massimo recupero di materia e/o al miglioramento delle sue caratteristiche in vista delle successive operazioni di recupero o smaltimento. I rifiuti trattati, così come quelli non idonei ad essere sottoposti ad alcuna lavorazione all'interno dello stabilimento La Cart, saranno sistemati nella idonea area di stoccaggio.

Il capannone sarà quindi dotato di baie in cui saranno depositati i rifiuti in attesa della lavorazione o già lavorati.

All'interno del capannone saranno inoltre presenti n.2 trituratori mobili, rispettivamente dedicati a rifiuti pericolosi e non pericolosi, utilizzati per ridurre la pezzatura dei rifiuti sulla base di specifici requisiti concordati con i successivi impianti di destinazione esterni. Indipendentemente dall'eventuale triturazione, i rifiuti potranno anche essere sottoposti a riduzione volumetrica mediante caricamento sulle due presse presenti all'interno del capannone, anch'esse dedicate rispettivamente a rifiuti

pericolosi e non pericolosi. Una volta prodotta, la balla sarà a sua volta stoccata all'interno del capannone o sotto le tettoie esterne in attesa dell'invio presso impianti terzi.

Nella linea del secco potranno essere trattati sia rifiuti pericolosi, sia rifiuti non pericolosi. In particolare, il capannone dedicato alla gestione del rifiuto secco sarà organizzato in modo tale da mantenere fisicamente separate le due tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi. Saranno infatti presenti due aree di scarico ben distinte, rispettivamente per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi, ciascuna con accessi dedicati, e aree di stoccaggio/lavorazione ubicate sui lati opposti del capannone industriale.


Il rifiuto residuale dalle attività di selezione e cernita di rifiuti non pericolosi (sovvallo) potrà essere destinato alla linea interna di produzione CSS, descritta nei paragrafi successivi.

Nella tabella che segue sono riepilogati i principali dati dimensionali della linea del secco:

	Quantitativo	Unità di misura
Potenzialità annua trattamento	75.000	t/y
Potenzialità giornaliera massima	250	t/d
Capacità di stoccaggio istantanea rifiuti in baia	7.400	t

Per il calcolo della capacità di stoccaggio istantanea si è considerata una baia di dimensioni 10x6,3 m, coefficiente di forma piramidale pari a 3,25 m e peso specifico ipotizzato pari a 1,8 t/m³, con altezza dei muri perimetrali di ciascuna baia pari a 4 m. Pertanto, il volume di rifiuti stoccabili in ogni baia sarà pari a 205 m³ e, considerando la presenza di n. 20 baie, si ottiene un quantitativo massimo in stoccaggio istantaneo di 4.100 m³, equivalenti a circa 7.400 t di rifiuti. Le baie potranno, all'occorrenza, ospitare – oltre ai rifiuti alla rinfusa – anche i rifiuti in colli o cassoni scarrabili.

In questa sezione non potranno essere stoccati rifiuti idroreattivi (HP3/HP12), comburenti HP2, esplosivi (HP1) e infettivi (HP9). per le quali è previsto lo stoccaggio in apposita area del capannone "fanghi", evidenziato in rosso nell'estratto da estratto della planimetria capannone "fanghi" di seguito mostrata.



A valle del trattamento effettuato potranno essere accorpate separatamente le frazioni recuperabili di materiali quali carta/cartone, plastica, legno, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, inerti, ecc. Saranno inoltre raggruppate, accorpate e miscelate, sulla base delle compatibilità chimico-fisica, le frazioni di rifiuti non destinabili a recupero di materia, per il successivo invio presso impianti esterni autorizzati ad eseguire operazioni di recupero o smaltimento o, come sovrappeso, all'impianto interno di produzione del CSS.

A corredo del capannone di nuova realizzazione saranno presenti i seguenti impianti:

- rete fognaria per la raccolta di eventuali spanti che saranno inviati a vasca a tenuta avente volume pari a 30 mc. Detta vasca sarà dotata di un indicatore di livello che segnalerà agli operatori la necessità di svuotamento. Il refluo potrà essere inviato alla fase di trattamento dei rifiuti fangosi e polverulenti, in particolare potrà essere utilizzato nella fase di umidificazione dei rifiuti polverulenti;
- rete di aspirazione dell'aria mediante punti di aspirazione localizzata su specifiche attrezzature (ad esempio trituratori e presse) e successivo invio a impianto di trattamento costituito da un filtro a maniche (si vedano i successivi paragrafi per la descrizione);
- rete antincendio con sprinkler;
- impianto rivelazione incendi;
- impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza.

4.2.2. Linea "fanghi e polveri"

I rifiuti fangosi o polverulenti in ingresso saranno inviati alla apposita sezione di trattamento posta all'interno di un capannone avente dimensioni in pianta pari a 83x40 m.

In detto capannone saranno realizzate n. 12 vasche interrate stagne, di dimensioni in pianta a 5 m x 17,7 m e altezza h=2 m.

Le vasche interrate saranno posizionate in maniera tale che il mezzo possa scaricare il rifiuto posizionandosi all'interno del capannone, riducendo in tal modo la possibilità sia di sversamenti accidentali sia di odori molesti all'esterno del capannone.

Il rifiuto in ingresso all'impianto, una volta scaricato in vasca interrata, resterà in attesa delle verifiche di compatibilità alla miscelazione con altri rifiuti e alla sua successiva inertizzazione. La procedura di verifica di compatibilità alla miscelazione, potrà anche non essere effettuata, qualora siano già note le caratteristiche del rifiuto e siano già state fatte le prove di laboratorio necessarie. Nella fase di stabilizzazione/inertizzazione i contaminanti vengono completamente o parzialmente legati grazie all'aggiunta di uno o più reagenti (calce, cemento, solfuro di sodio) che consentono di minimizzare il tasso di migrazione dei contaminanti stessi, riducendo la pericolosità del rifiuto e facilitandone la conferibilità in discarica. La solidificazione (anche detta incapsulamento o fissazione) prevede l'aggiunta alla miscela di rifiuti di uno o più reagenti (cemento, calce, bentonite, leganti idraulici) al fine di ottenere un rifiuto solido (con matrice caratterizzata da bassa permeabilità e bassa porosità) destinato allo smaltimento in discarica.

All'esterno del capannone sarà presente un parco serbatoi costituito da 8 silos da 30 mc ognuno, alcuni dei quali saranno dedicati allo stoccaggio degli additivi utilizzati per l'inertizzazione (cemento, calce, ecc..), mentre altri saranno impiegati per lo stoccaggio di rifiuti liquidi. In particolare, n. 3 silos saranno utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso all'impianto mediante autobotte/autocisterna, n.2 silos saranno invece destinati alla miscelazione dei rifiuti liquidi preliminarmente all'inertizzazione. Altri 3 saranno invece destinati allo stoccaggio di reagenti. I silos saranno dotati di bacino di contenimento opportunamente dimensionato.

Si riportano di seguito i dati dimensionali della linea fanghi e polveri:

	Quantitativo	Unità di misura
Potenzialità annua trattamento	84.000	t/y
Potenzialità giornaliera massima	280	t/y
Capacità di stoccaggio istantanea rifiuti in vasca interrata	2.500	t

All'interno del capannone sarà inoltre presente un'area avente dimensione 16x40 m adibita allo stoccaggio dei rifiuti fangosi/pastosi e polverulenti in colli. Per la gestione di tali rifiuti saranno dedicate n. 2 vasche interrate, all'interno delle quali troverà rispettivamente alloggio un tritratore fisso, con la funzione di ridurre la pezzatura prima del trattamento di inertizzazione.

A corredo del capannone saranno poi presenti i seguenti impianti:

- rete di aspirazione dell'aria e successivo invio a impianto di trattamento formato da scrubber e biofiltro;
- impianto sprinkler di protezione antincendio;
- impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza.

4.2.3. Linea "CSS"

Il CSS è un combustibile solido derivato dalla lavorazione dei rifiuti non pericolosi, che sulla base di specifiche caratteristiche merceologiche e chimico fisiche cessa la sua classificazione come rifiuto (End Of Waste). La sua produzione e il suo utilizzo sono disciplinati dal DM n. 22 del 14/2/2013 che individua le specifiche merceologiche, le tipologie di rifiuto che possono essere utilizzate nella produzione e gli impianti nel quale questo può essere utilizzato. Il CSS può essere utilizzato come combustibile poiché individuato all'allegato X della parte V del D-Lgs 152/2006. In particolare, ad oggi gli impianti che utilizzano CSS sono, a titolo esemplificativo, cementifici, forni industriali, impianti per la produzione di energia elettrica e termica, ecc....

L'impianto per la produzione di CSS sarà alloggiato all'interno di capannone di nuova realizzazione e sarà composto da:

- trituratore a rotazione lenta;
- separatore aeraulico;
- separatore magnetico;
- trituratore raffinatori.

Le ipotesi per il dimensionamento dell'impianto saranno le seguenti:

- Composizione del materiale in ingresso: Residuo Solido Secco Quantità in entrata: 20 t/h
- Densità del materiale in ingresso: 200kg/m³
- Volume: 100 m³/h
- Capacità – frazione leggera: 16 t/h
- Composizione della frazione leggera: Film, plastiche leggere, carta, cartone, etc.
- Capacità – frazione pesante: 4 t/h
- Composizione della frazione pesante: Inerti, metalli, legno pesante, etc.

A corredo del capannone saranno poi presenti i seguenti impianti:

- rete di aspirazione dell'aria e successivo invio a impianto di trattamento formato da scrubber e biofiltro;
- rete antincendio con sprinkler;
- impianto rivelazione incendi;
- impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza.

Nella tabella che segue sono riepilogati i principali dati dimensionali della linea di produzione del CSS:

	Quantitativo	Unità di misura
Potenzialità annua trattamento	30.000	t/y
Potenzialità giornaliera massima	160	t/d
Capacità di stoccaggio istantanea rifiuti in baia	3.000	t



4.2.4. Impianto di lavaggio imballaggi vuoti

All'interno di apposito edificio sarà condotto il lavaggio degli imballaggi vuoti (principalmente fusti e cisternette in materiale plastico) allo scopo di riutilizzarli, sia per le esigenze degli stabilimenti La Cart sia per quelle dei clienti.

All'interno del capannone saranno presenti sia un'area dotata di cappa e isolabile dal resto dell'edificio per mezzo di una tenda in materiale sintetico spalmato, estesa per circa 60 m² deputata alle operazioni manuali di lavaggio di fusti e cisternette, sia una linea per il lavaggio automatico degli imballaggi.

Le acque utilizzate allo scopo saranno inviate ad un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico prima dello scarico in rete fognaria nera.

La restante parte dell'edificio di superficie pari a circa 800 mq, sarà dedicata al deposito degli imballaggi puliti.

A corredo del capannone saranno poi presenti i seguenti impianti:

- impianto di depurazione di tipo chimico fisico, al servizio anche della stazione di lavaggio mezzi;
- impianto rivelazione incendi;
- impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza.

4.2.5. Altre opere

L'area sarà dotata di tutti i presidi necessari per la mitigazione degli impatti ambientali che dovessero eventualmente insorgere e per la corretta gestione dell'impianto di trattamento rifiuti.

In particolare, saranno presenti:

- impianti di trattamento dell'aria esausta dei capannoni;
- rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia;
- rete fognaria delle acque meteoriche provenienti dai tetti comprensiva di vasca per lo stoccaggio e il recupero delle stesse nell'impianto di lavaggio mezzi e/o di lavaggio degli imballaggi;
- barriera perimetrale verde di mitigazione dell'impatto visivo;
- impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
- impianto di illuminazione delle aree esterne;
- impianto idrico antincendio;
- area di lavaggio mezzi pesanti;
- impianto di depurazione chimico fisico per il trattamento delle acque di lavaggio degli imballaggi e della stazione di autolavaggio;
- palazzina uffici, logistica e servizi;

Inoltre, all'interno del sito saranno realizzati percorsi dei mezzi con l'obiettivo di rendere più sicura la circolazione dei mezzi in entrata e in uscita dal sito.

Nel seguito si approfondisce qualche aspetto sopra riportato, rimandando alle successive fasi progettuali la completa definizione delle altre.

Impianto di trattamento dell'aria

Gli impianti di trattamento dell'aria saranno a servizio dei capannoni di pertinenza rispettivamente della linea secco, della linea inertizzazione e della linea CSS.

Gli impianti saranno tre tra loro indipendenti e saranno dotati di:



- linea secco → filtro a maniche;
- linea CSS e linea inertizzazione → scrubber (colonna di lavaggio) e biofiltro.

Ciascun biofiltro sarà suddiviso in N°3 sezioni indipendenti e singolarmente escludibili. Tale accorgimento consentirà di disporre, anche durante gli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria (es. sostituzione del materiale filtrante), di 2/3 della capacità di trattamento nominale. Con riferimento al sistema di ventilazione, in via preliminare, si è previsto, per ciascun impianto, un collettore rastremato collegato al ventilatore centrifugo di aspirazione. Tale soluzione sarà da validare in fase di progettazione di dettaglio.

L'intera portata d'aria esausta prelevata dai capannoni inertizzazione e CSS estratta verrà pretrattata mediante scrubber chimico a corpi di riempimento flottanti (1^a stadio a lavaggio chimico acido, 2^a stadio a lavaggio chimico basico/ossidante). Lo scopo di tale pretrattamento è quello di:

- abbattere buona parte delle polveri in sospensione eventualmente presenti;
- omogeneizzare le caratteristiche dell'effluente gassoso in transito;
- smorzare eventuali picchi di carico inquinante;
- abbattere quanto più possibile l'ammoniaca prima che raggiunga il biofiltro;
- aumentare l'umidità relativa del flusso d'aria esausta.

Tutto questo ha la funzione principale di proteggere ed ottimizzare il funzionamento del successivo stadio biologico di trattamento nelle sezioni .

Di seguito il dimensionamento preliminare dei tre impianti in progetto.

Impianto n°1

L'impianto sarà dedicato al trattamento dell'aria esausta proveniente dal capannone nel quale si effettuerà l'inertizzazione del rifiuto fangoso o polverulento.

Il volume di aria da trattare sarà pari a 110.000 Nm³/h, corrispondente a circa n. 3 ricambi/ora, equivalenti a 120.100 m³/h alla temperatura di 30°C.

Si prevede l'installazione di un sistema di scrubbing chimico doppio stadio (1^a stadio acido, 2^a stadio basico-ossidante) con corpi di riempimento flottanti (N°2 linee in parallelo da 63.000 m³/h ciascuna), seguito da un biofiltro di tipo aperto, suddiviso in N°3 bacini. La superficie totale del biofiltro è pari a 600 mq.

L'impianto sarà collocato a terra, in prossimità del capannone di trattamento dei rifiuti fangosi e polveri.

Impianto n°2

L'impianto sarà dedicato al trattamento dell'aria esausta proveniente dal capannone nel quale si effettuerà il trattamento del rifiuto "secco" (selezione, triturazione e pressatura).

Il volume di aria da trattare sarà pari a 170.000 Nm³/h, equivalenti a 188.700 m³/h alla temperatura di 30°C. Si prevede l'installazione di un sistema di filtrazione a tessuto (maniche), che sarà dimensionato in fase di progettazione definitiva allo scopo di rispettare le norme tecniche applicabili.

Si ritiene tale tipologia di sistema filtrante adatto a trattenere la polverosità derivante dalle lavorazioni previste in questo fabbricato sui rifiuti, costituiti principalmente da imballaggi puliti, in carta, legno, metallo e plastica.

Impianto n°3

L'impianto sarà dedicato al trattamento dell'aria esausta proveniente dal capannone nel quale verrà prodotto il CSS. Il volume di aria da trattare sarà pari a 75.000 Nm³/h, equivalenti a 83.250 m³/h alla temperatura di 30°C.



Si prevede l'installazione di un sistema di scrubbing chimico doppio stadio (1[^] stadio acido, 2[^] stadio basico-ossidante) con corpi di riempimento flottanti (N°1 linea da 83.250 m³/h), seguito da un biofiltro di tipo aperto, suddiviso in N°3 bacini. La superficie totale del biofiltro sarà di 420 mq.

Rete fognaria interna ai capannoni

Ogni capannone sarà dotato di una rete fognaria per la raccolta di eventuali spanti. Detta rete fognaria confluirà in una vasca a tenuta (n. 1 vasca per ogni capannone) che sarà periodicamente svuotata.

Rete fognaria di prima pioggia

Le aree esterne saranno dotate di rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche.

Ai sensi della DGR 286/05 e DGR 1860/06 le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte determineranno la produzione di acque di prima pioggia. In via cautelativa, pur non essendo previsti stoccaggi o depositi di alcun tipo allo scoperto, si ipotizza che le prime piogge possano raccogliere polveri e oli eventualmente presenti sulla viabilità interna.

La rete fognaria delle acque di prima pioggia colleterà le acque raccolte ad un impianto per il trattamento di disoleazione e sedimentazione.

Le acque di seconda pioggia saranno invece collettate alla rete fognaria bianca pubblica.

Rete fognaria bianca

Le acque meteoriche dei tetti invece potranno essere raccolte in vasche per il riutilizzo ai fini irrigui delle aree verdi o per riutilizzo nell'impianto di lavaggio dei mezzi.

In caso di surplus l'acqua proveniente dai tetti degli edifici sarà inviata alla rete fognaria bianca pubblica.

Barriera perimetrale verde

Le barriere arboree intorno ai siti di produzione hanno un elevato valore estetico con il potenziale di aumentare i valori delle proprietà. È stato suggerito che gli alberi aumentano i valori delle proprietà residenziali del 5-20%. Gli alberi creano un'immagine positiva e aiutano l'azienda ad assumere un aspetto paesaggistico. Come gli alberi crescono, le case e le attività di passaggio sono ostacolate dalla vista.

Le piante sono in grado di diminuire la dispersione degli odori e degli altri inquinanti emessi (polveri, ammoniaca), soprattutto quando vengono utilizzate in combinazione con altri metodi di controllo delle emissioni. Le barriere vegetali riducono odori per diluizione, aiutano la deposizione di polvere e aerosol riducendo le velocità del vento fisico e aiutando l'intercettazione di polvere e aerosol; inoltre agisce come un filtro per componenti chimici di odore.

L'intervento di progetto prevede la realizzazione di una fascia verde perimetrale, di profondità almeno pari a 10 m, che avrà la funzione di ridurre l'impatto visivo dell'intero sito e di ridurre, oltre alle emissioni odorigene e polverose come sopra indicato, anche le emissioni rumorose.



Impianto fotovoltaico

Sulla copertura dei capannoni saranno installati impianti fotovoltaici allo scopo di produrre energia elettrica che potrà essere utilizzata per le normali attività dell'impianto. L'eventuale eccedenza di tale produzione potrà essere immessa nella rete.

Si ricorda che a livello nazionale per produrre 1 kWh di energia elettrica si immettono in atmosfera 444,4 gCO₂ (si veda il rapporto ISPRA: "Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei").

Supponendo di utilizzare i tetti del capannone secco, del capannone inertizzazione e del CSS si potrà installare circa 2 MW di impianto fotovoltaico che saranno in grado di produrre circa 2,2 GWh.

Pertanto:

$$444,4 \times 1,2 = 977,7 \text{ t/y di CO}_2 \text{ risparmiata annualmente.}$$

4.2.6. Fattibilità economica

Nel presente capitolo sono riassunti i costi suddivisi per edificio e quindi per linea di recupero/smaltimento rifiuti o servizi ad essi annessi.

Sezione impianto	Descrizione	Importo
Lavorazione rifiuto secco	Opere di fondazione	€ 1.500.000
	Opere in elevazione	€ 2.400.000
	Impianti	€ 6.200.000
	Trattamento aria	€ 400.000
Lavorazione fanghi e polveri	Opere di fondazione	€ 700.000
	Opere in elevazione	€ 2.000.000
	Vasche trattamento rifiuto	€ 400.000
	Impianti	€ 1.800.000
	Trattamento aria	€ 250.000
Lavorazione CSS	Opere di fondazione	€ 880.000
	Opere in elevazione	€ 1.500.000
	Impianto CSS	€ 4.300.000
	Impianti	€ 500.000
	Trattamento aria	€ 400.000
Recupero imballaggi e officina	Opere di fondazione	€ 300.000
	Opere di elevazione	€ 750.000
	Impianto di lavaggio	€ 700.000
	Impianti	€ 300.000
Palazzina uffici	Opere di fondazione	€ 600.000
	Opere di elevazione	€ 2.000.000
	Impianti	€ 2.300.000
Deposito e servizi	Opere di fondazione	€ 700.000
	Opere di elevazione	€ 600.000
	Impianti	€ 300.000
Palazzina logistica	Opere di fondazione	€ 100.000
	Opere di elevazione	€ 250.000
	Impianti	€ 200.000



Sezione impianto	Descrizione	Importo
	Pese	€ 240.000
Sistemazione esterna	Viabilità	€ 1.300.000
	Opere a verde	€ 250.000
Sottoservizi	Fognatura bianca	€ 400.000
	Fognatura nera	€ 500.000
	Rete antincendio	€2.300.000
	Rete idrica	€80.000
	Rete elettrica	€ 350.000
TOTALE		€ 37.750.000

4.2.7. Aspetti economico - sociali

La realizzazione dell'impianto così come concepito in questa fase preliminare, permetterà di creare circa 50 posti di lavoro, così suddivisi:

Ruolo	N. addetti
Amministrazione	5
Gestione amministrativa rifiuti	6
Tecnici laboratorio	4
Gestione tecnica impianti	4
Uffici pesa e logistica	4
Addetti manutenzione	3
Operatori macchina movimento	12
Autisti	12

Quindi sia l'entità numerica dei posti di lavoro creati, che il livello di formazione richiesto, che per tutte le figure tecniche prevedrà almeno una laurea triennale, rappresenta sicuramente una notevole opportunità per il mondo del lavoro dell'area Riminese.

4.2.8. Piano di dismissione

Al termine dell'attività dell'impianto si provvederà a smantellare tutti i macchinari presenti nell'area. In particolare, le macchine giunte a fine vita utile saranno smaltite presso impianti terzi autorizzati allo scopo quei macchinari che invece possono trovare collocazione altrove saranno rivenduti. Eliminati i macchinari e pulita l'area dai rifiuti eventualmente ancora presenti si provvederà a verificare lo stato di contaminazione del terreno e della falda.



Verifica della contaminazione della falda:

La verifica della contaminazione della falda verrà effettuata mediante campionamento dei piezometri di monte e di valle idrogeologico. In particolare, in fase di autorizzazione, verranno definiti un piezometro di monte e due piezometri di valle. Detti piezometri saranno campionamenti annualmente durante tutta la vita utile dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti. Pertanto, alla dismissione dell'impianto sarà noto lo stato qualitativo della falda e sarà fatto un unico campionamento finale.

Verifica della contaminazione dei terreni

La verifica della contaminazione dei terreni verrà effettuata mediante campionamento dei terreni e verifica analitica del rispetto delle CSC. In particolare, stante il fatto che l'area di trattamento rifiuti sarà impermeabilizzata e le vasche saranno a tenuta. In particolare, si procederà ad effettuare campionamenti in numero congruente alla normativa vigente al momento. Ad oggi si propongono n°13 campionamenti del primo metro.

I parametri da ricercare saranno: Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, C>12, Cr tot, Cr VI, Amianto, BTEX ed IPA

Una volta esclusa la contaminazione di terreni e acqua di falda saranno valutate le condizioni delle strutture di capannoni ed edifici. Qualora le condizioni siano buone il sito potrà essere utilizzato per altri usi industriali. Qualora invece si riscontrasse una condizione tale da pregiudicare la sicurezza del sito si procederà con la demolizione di quegli edifici e strutture che non sono in sicurezza.

Al termine delle eventuali demolizioni e dello smaltimento dei rifiuti da demolizioni il sito potrà essere riconvertito ad altri usi industriali.

Nel caso in cui invece si dovesse riscontrare la contaminazione del terreno si dovrà procedere alla bonifica della contaminazione ai sensi della norma vigente.

5. ELENCO PARERI E NULLA OSTA

La tabella seguente mostra le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri necessari per il progetto in esame e i relativi enti competenti al rilascio.

PARERE - AUTORIZZAZIONE	ENTE
Valutazione preliminare art. 26 bis e successivo PAUR con Valutazione di Impatto Ambientale	ARPAE SAC Rimini per conto di Regione Emilia-Romagna
Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE SAC Rimini
Permesso di costruire/Conformità urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> • Comune Rimini – Sportello unico edilizia
Parere di compatibilità ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • ARPAE SAC Provincia di Rimini • ARPAE ST Provincia di Rimini • Comune di Rimini
Autorizzazione sismica	Comune di Rimini
Parere archeologico	Soprintendenza Bologna
Nulla osta idraulico	Consorzio della Bonifica della Romagna
Nulla osta realizzazione fognatura	Comune Rimini - Hera
Nulla osta scarico pubblica fognatura	Hera
Parere preventivo NIP	AUSL
Parere preventivo antincendio	VVF

6. INQUADRAMENTO AMBIENTALE

6.1. Analisi delle alternative progettuali

L'area di progetto è di proprietà de La Cart srl, l'utilizzo dell'area per gli scopi previsti è conforme al RUE vigente del comune di Rimini ed il progetto prevede di realizzare attività già svolte dalla società nei suoi stabilimenti sul territorio regionale.

L'area, inoltre, è prevista come ampliamento della zona industriale di Rimini e dista circa 4 km dal casello autostradale dell'A14 di Rimini sud e meno di 3 km dalla SS 16 Adriatica, pertanto ben collegata alla rete stradale principale.

Obiettivo principale del progetto è realizzare un centro di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, ampliando l'offerta ai clienti già serviti da oltre 40 anni di attività per completare il servizio già svolto. Importante obiettivo è quello di realizzare combustibili solidi secondari (CSS), da matrici di rifiuti già da anni lavorate e conosciute dalla società.

L'area dove sono i principali clienti de La Cart va dalle Marche e Umbria a sud, la regione Emilia-Romagna, la Toscana, la Lombardia ed il Veneto.

L'area individuata risulta quindi baricentrica alle aree dove sono ubicati i principali clienti serviti, consentendo di ottimizzare il trasporto sia dei rifiuti ricevuti e prodotti che dei prodotti ottenuti alle aree di utilizzo.

Alternative ubicative per il progetto risultano non ipotizzabili in quanto non vi sono, in disponibilità de La Cart, nel raggio di 20 km dall'area individuata, altre aree a destinazione industriale.

Spostare all'esterno del raggio di 20 km dall'area individuata l'ubicazione del centro di recupero rifiuti inerti ipotizzato significherebbe perdere la posizione baricentrica e strategica dell'impianto di fornitura di materie prime e per la ricezione dei rifiuti.

6.2. Bilancio di materia

Come indicato nel paragrafo 4.2, il progetto preliminare prevede la realizzazione di quattro diverse linee di lavorazione con lo scopo di trattare rifiuti pericolosi e non pericolosi di natura solida, liquida, fangosa e polverulenta.

Si presenta ora un bilancio di materia con le stime per singola linea di trattamento.



BILANCIO MATERIA			
DESCRIZIONE	FLUSSI (t/y)		
LINEA SECCO			
TIPO	IN	OUT	TOTALE
RIFIUTI	75.000	41.000 RECUPERO/SMALTIMENTO 10.000 LINEA CSS 4.000 LAVAGGIO IMBALLAGGI	130.000
MATERIE PRIME	0	20.000 (EoW plastica, legno)	20.000
LINEA FANGHI E POLVERI			
TIPO	IN	OUT	TOTALE
RIFIUTI	84.000	85.500 RECUPERO/SMALTIMENTO 1.000 LAVAGGIO IMBALLAGGI	170.500
MATERIE PRIME	2.500	0	2.500
LINEA CSS			
TIPO	IN	OUT	TOTALE
RIFIUTI	20.000 DA ESTERNO 10.000 DA LINEA SECCO	3.000	33.000
MATERIE PRIME	0	27.000	27.000
LAVAGGIO IMBALLAGGI			
TIPO	IN	OUT	TOTALE
RIFIUTI	5.000	0	5.000
MATERIE PRIME	0	5.000	5.000
TOTALE			393.000

L'impianto dovrà quindi essere autorizzato con un bilancio di materia complessiva (IN + OUT) pari a 393.000 tonnellate annue.

6.2.1. ANALISI PRELIMINARE DEL TRAFFICO

Si riporta nella seguente tabella la stima del traffico massimo indotto dall'attività, calcolato in base alla massima capacità di trattamento giornaliera delle differenti linee di lavorazione e dalla presenza in impianto di personale operativo e amministrativo.

Per i mezzi pesanti in ingresso all'impianto è stata considerata una capacità pari a 20 t, che tiene conto del fatto che non sempre i camion in ingresso sono interamente riempiti al massimo della loro capienza; per i mezzi pesanti in uscita dallo stabilimento, invece, si è utilizzata una capacità di 30 t in quanto i camion in uscita saranno sempre pieni per poter ottenere la maggiore efficienza ed economia dei trasporti indotti possibile.

L'unica eccezione è per mezzi in uscita contenenti imballaggi recuperati che, seppur interamente riempiti, avranno un peso minore, in virtù della natura del materiale trasportato, che è stato considerato nei calcoli pari a 10 t.

	TRANSITI / GIORNO		
MEZZI PESANTI	INGRESSO	USCITA	TOTALE
LINEA SECCO	13	8	21
LINEA FANGO E POLVERI	14	9	23
STOCCAGGIO	5	3	8
EoW (CSS + LAVAGGIO)	3	6	9
			61
MEZZI LEGGERI			
PERSONALE OPERATIVO	30	30	60
PERSONALE AMMINISTRATIVO	9	9	18
			78

I percorsi da e per lo stabilimento prevedranno o l'accesso all'area industriale dalle rotatorie previste su Via Montescudo in corrispondenza delle intersezioni con Via Maceri e con Via Cà del drago.

6.3. Bilancio idrico

Il fabbisogno idrico dello stabilimento sarà legato alle seguenti utenze:

- Linea di lavaggio imballaggi/mezzi → stima di consumo massimo 15.000 mc/y che diventeranno refluo;
- Nebulizzatori per la riduzione delle emissioni delle polveri → 5.000 mc/y che non diventeranno refluo;
- Utenze civili → 1.000 mc/y che diventeranno refluo;
- Umidificazione dei biofiltri → 25.000 mc/y che non diventeranno refluo;
- Scrubber → 2.000 mc/y che non diventeranno refluo,
- Preparazione reagenti per la linea fanghi e polveri → 2.500 mc/y che non diventeranno refluo.

L'attività non utilizza risorsa idrica nel suo ciclo produttivo, fatta eccezione per la linea di lavaggio imballaggi e mezzi e le necessità di umidificazione di biofiltri e delle torri di lavaggio della linea di trattamento emissioni in atmosfera (Scrubber).

Potrà essere in progettazione definitiva prevista la possibilità di recupero con riutilizzo delle acque meteoriche dai pluviali. La superficie coperta è di circa 16.200 mq e consentirà, sulla base di una piovosità media a Rimini di 838 mm/anno (trentennio 1991-2021¹³) di raccogliere fino a 13.600 mc anno.

Tenuto conto che tale risorsa non potrà essere utilizzata per le utenze civili, gli scrubber e la preparazione dei reagenti della linea fanghi e polveri, potrà però rispondere al fabbisogno di circa il 27 % del totale dei consumi stimati.

Ora, tenuto conto che le superfici impermeabili scoperte saranno di circa 16.400 mq, ed ipotizzando che tutte tali superfici siano drenate in vasche di prima pioggia e considerando 40 eventi/anno con più di 5 mm di pioggia, la gestione delle acque di prima pioggia produrrà circa 3.300 mc/y di reflui industriali.

Riprendendo le valutazioni effettuate in precedenza sui fabbisogni dell'impianto, possiamo ora rappresentare schematicamente nella tabella successiva i fabbisogni e gli scarichi dell'impianto in progetto.

¹³ Fonte: <https://it.climate-data.org/europa/italia/emilia-romagna/rimini-1176/> - sito consultato il 19/10/2023

UTENZA / SORGENTE	FABBISOGNO (mc/y)	FONTE	SCARICO PRODOTTO (mc/y)
Civili	1.000	Acquedotto	1.000 reflui civili
Biofiltri	25.000	Acquedotto / riutilizzo meteoriche	-
Lavaggio	15.000	Acquedotto / riutilizzo meteoriche	15.000 reflui industriali
Nebulizzatori	5.000	Acquedotto / riutilizzo meteoriche	-
Scrubber	2.000	Acquedotto	-
Preparazione reagenti	2.500	Acquedotto	-
Vasche prima pioggia	-	Pioggia	3.300 reflui industriali

6.4. Bilancio energetico

Il fabbisogno energetico sarà soddisfatto da gasolio ed energia elettrica; il gasolio sarà utilizzato per i mezzi di lavorazione quali trituratori mobili e per i mezzi di movimentazione e trasporto, mentre l'energia elettrica sarà utilizzata per le presse, gli inertizzatori, gli impianti di aspirazione e trattamento dell'aria, gli impianti di nebulizzazione, l'impianto di lavaggio, le pompe di rilancio, muletti e gli uffici.

Da una prima stima, con 24 mezzi a gasolio funzionanti in continuo per 8 ore al giorno per 300 giornate annue, con un consumo medio di 10 litri di gasolio / ora, il massimo fabbisogno di gasolio sarà di circa 408.000 litri all'anno, pari a circa 370 tonnellate annue.

Per ciò che concerne invece il fabbisogno elettrico, si stima, nella configurazione di progetto, che il nuovo stabilimento potrà essere allacciato con una cabina di nuova realizzazione avente potenza elettrica al quadro compresa tra 1 e 1,5 MW. Stimando un fabbisogno medio pari al 50 % della potenza massima, per 8 ore al giorno per 300 giornate annue, si ottiene un fabbisogno massimo annuale stimato di circa 1,8 GWh.

Tenuto conto che si intende installare pannelli fotovoltaici fino a circa 2 MWp e considerato che tale autoproduzione rinnovabile potrà produrre mediamente 2,2 GWh/anno, il progetto prevede la copertura dei fabbisogni elettrici al 100 % con fonti rinnovabili.

6.5. Aspetti ambientali e gestionali

Sulla base delle caratteristiche del progetto di fattibilità tecnico economica, e tenendo in adeguata considerazione l'ubicazione dell'opera, si possono prevedere le criticità ambientali da affrontare nello studio di impatto ambientale che sarà da predisporre una volta ultimata la procedura di Valutazione preliminare art. 26-bis.

Per prima cosa, trattandosi di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, gli impatti principali saranno quelli derivanti dalla movimentazione interna del materiale, sotto forma di emissioni diffuse di polveri, il traffico indotto, il rumore dei macchinari (impatto acustico), gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sia diffuse che convogliate, di polveri e odori, il progetto prevede, oltre agli svariati sistemi di contenimento impiantistici precedentemente descritti, anche una

serie di indicazioni gestionali, quali ad esempio la ridotta velocità di transito dei mezzi in impianto, la copertura dei mezzi che trasportano materiale pulverulento e la gestione al coperto di tutti gli stoccaggi di materiali sfusi, in modo tale da ridurre il più possibile le emissioni diffuse in atmosfera. Sarà inoltre presente una fascia a verde lungo tutto il confine dello stabilimento come ulteriore misura di mitigazione.

In merito agli scarichi idrici, saranno attuate una serie di precauzioni gestionali e impiantistiche al fine di evitare il peggioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

In primo luogo, ogni capannone sarà dotato di una rete fognaria interna per evitare che le acque contaminate da eventuali spanti possano confluire nella rete fognaria bianca. Tali reti fognarie confluiranno in una vasca a tenuta (una per ogni capannone) che verrà periodicamente svuotata. Inoltre, anche se non sono previsti stoccaggi o depositi di materiali allo scoperto, si ipotizza che le prime piogge possano raccogliere polveri e oli eventualmente presenti sulla viabilità interna e, pertanto, verranno convogliate ad un impianto di disoleamento e sedimentazione prima dello scarico in pubblica fognatura.

Relativamente al rumore dei macchinari, al netto di quelle che saranno le valutazioni in fase di Studio di Impatto Ambientale, le indicazioni gestionali che si hanno in fase preliminare sono quelle di effettuare tutte le lavorazioni in orario diurno e solamente all'interno di capannoni che manterranno le porte costantemente chiuse, salvo le temporanee aperture per permettere l'ingresso dei mezzi per lo scarico dei rifiuti nelle aree di lavorazione.

Infine, per il traffico indotto dall'attività, l'indicazione gestionale è quella di ridurre il più possibile il numero di mezzi in uscita dall'impianto, organizzando, quando possibile, i trasporti solo una volta raggiunta la massima capienza del camion, al fine di ottenere la più alta efficienza ed economia del traffico indotto.

Dal punto di vista gestionale, l'impianto è predisposto per operare nel rispetto del principio di sostenibilità, grazie all'ottenimento del maggior risparmio di materie prime possibile; infatti, seppur le operazioni consentano la messa in riserva e il deposito preliminare (R13/D15), laddove possibile sarà preferito il recupero piuttosto che lo smaltimento.

Oltre a questo, l'impianto consentirà anche il risparmio dei seguenti quantitativi di materie prime:

- Circa 27.000 t/y di combustibile grazie alla linea produzione di CSS;
- Circa 5.000 t/y di imballaggi che saranno recuperati grazie alla linea "Lavaggio Imballaggi";
- Circa 13.600 m³/y di acqua grazie al recupero delle acque meteoriche,
- Circa 2,2 GWh/y di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, di cui potrà essere immessa in rete la quota parte non utilizzata per il funzionamento dell'impianto.

6.6. Modalità di valutazione degli impatti ambientali

Si riportano di seguito gli impatti ambientali più rilevanti generati dalla realizzazione del progetto e che, quindi, saranno valutati in fase di Studio di Impatto Ambientale. Oltre alle tipologie di impatto, si descrivono anche le modalità di valutazione degli stessi.

In fase preliminare si stima che l'impianto opererà solamente in periodo di riferimento diurno (6-22).

Relativamente all'impatto acustico, emissioni in atmosfera ed emissioni da traffico indotto, tali aspetti saranno oggetto di simulazione con software specifico al fine di valutare la conformità di tali aspetti con le condizioni dell'ambiente circostante ed i limiti di legge applicabili. Tali simulazioni saranno



oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente, al fine di identificare, se necessario, ulteriori aspetti di mitigazioni, oltre a tutti i sistemi gestionali e impiantistici previsti. La valutazione delle ricadute delle emissioni in atmosfera odorigene sarà presentata sotto forma di relazione tecnica di secondo livello ai sensi della Det-2018-426 del 18/05/2018. Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni diffuse, saranno previste indicazioni gestionali (riduzione velocità dei mezzi e pulizia con moto spazzatrice) e impianti di mitigazione (nebulizzazione) tali da ridurre significativamente le emissioni diffuse di polveri.

Per quanto concerne gli scarichi idrici, gli stessi saranno oggetto di approfondimento di un sistema di trattamento delle acque reflue, al fine di ottenere reflui industriali conformi ai limiti di cui alla Tab. 3, All. 5, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

Un ulteriore impatto deriverà dalle attività di cantiere, comprensivo sia della potenziale emissione diffusa di polveri legate alla movimentazione di materiale inerte e al transito dei mezzi su percorsi non asfaltati in fase di cantiere, che alla gestione dei materiali di costruzione e dal rumore dei macchinari utilizzati.

A tale scopo si pensa di predisporre un disciplinare per la mitigazione di tali tipologie di impatto, sulla base della linea guida della Regione Toscana (LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE, ARPAT, gennaio 2018).

Tali linee guida consentono di introdurre elementi gestionali in grado di evitare e mitigare gli impatti ambientali sia della fase di cantiere che per la fase operativa per i seguenti comparti ambientali e/o gestionali, di cui si riportano le fasi che interesseranno le attività previste:

Piano ambientale di cantierizzazione

Effettuato tramite la distribuzione interna dell'area di cantiere, definendo:

- la localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di lavoro;
- la localizzazione e la dimensione degli impianti di abbattimento degli inquinanti;
- la localizzazione e la dimensione dei luoghi di deposito delle materie prime e rifiuti;
- la localizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e di lavorazione;
- la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione degli impianti fissi di lavoro;
- la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse lavorazioni;
- la tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione (deposito e/o stoccaggio, recupero e/o smaltimento);
- una valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica di capacità di trattamento di tali impianti e la loro efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di manutenzione previste;

Inquinamento acustico

Per quanto riguarda l'impostazione delle aree di cantiere l'impresa:

- dovrà localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;
- dovrà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora.

Relativamente alle modalità operative l'impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

- dare preferenza al periodo diurno per l'effettuazione delle lavorazioni;
- impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all'uso di pale caricatori piuttosto che escavatori in quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante l'attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione



del rumore, mentre la pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest'ultimo svolge un'azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;

- rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
- usare barriere acustiche mobili, in caso di necessità per il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;
- per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per le operazioni più rumorose prevedere, per una maggiore accettabilità del disturbo da parte dei cittadini, anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di lavoro;
- effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;
- individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori. È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l'attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori;
- ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l'obiettivo di minimizzare l'impiego della viabilità pubblica.
- mitigare impatto acustico in fase operativa con posizionamento mezzi e schermature.

Emissioni in atmosfera

Si elencano di seguito le eventuali misure di mitigazione da mettere in pratica sia in fase di cantiere che durante la normale operatività di impianto:

- effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
- bagnare periodicamente (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale stoccato nelle aree di cantiere;
- dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell'intero progetto;
- innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree;
- stoccare i rifiuti non pericolosi polverulenti in serbatoi chiusi dotati di filtri a tessuto per contenere gli sfiati in fase di carico – scarico.

Tutela delle risorse idriche e del suolo

La gestione acque meteoriche dilavanti sarà effettuata limitando il più possibile il contatto tra le stesse e gli eventuali materiali stoccati, realizzando, anche ai fini di sicurezza di cantiere, un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere che limiti l'ingresso delle acque dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l'avanzamento dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;



Altre possibili azioni, saranno:

- in caso di versamenti accidentali, sarà necessario circoscrivere e raccogliere il materiale ed effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si produrranno scarichi nella rete di acque superficiali.

Terre e rocce da scavo

Per tutte le specifiche in merito alle modalità di gestione dei depositi si veda comunque, per le varie casistiche, quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017: in ogni caso si stima che durante la fase di cantiere non saranno prodotti materiali da destinare ad utilizzo esterno.

Per questo aspetto, il PAUR sarà corredato da un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti.

Depositi e gestione dei materiali

Per le materie prime, le varie sostanze utilizzate, i rifiuti ed i materiali di recupero è opportuno attuare modalità di stoccaggio e di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli o depositi. Ciò contribuisce ad evitare sprechi, spandimenti e perdite incontrollate dei suddetti materiali in un'ottica di adeguata conservazione delle risorse e di rispetto per l'ambiente.

In particolare, è opportuno:

- depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;
- stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;
- separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione all'interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

Rifiuti del cantiere

È necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la relativa area di deposito temporaneo.

All'interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

Dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica. I diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

Ripristino delle aree utilizzate come cantiere e campi base

Il ripristino dovrà avvenire tramite:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei luoghi;
- ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
- ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo sul confine se ammalorata.



Le emissioni diffuse da mezzi, viabilità e movimentazione rifiuti, saranno computate sulla base dei fattori di emissione documentazione US-EPA "AP-42: Compilation of Air Pollutant Emission Factors", attraverso la quale è possibile effettuare un calcolo dal quale si possono ottenere le emissioni diffuse dalle operazioni di transito e costruzione.

Il progetto sarà corredato da valutazione previsionale di impatto acustico, sia per la fase di cantiere che per la fase operativa.

7. ELENCO DEGLI ELABORATI CHE SARANNO PRESENTATI PER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA (PAUR)

Di seguito si riporta un elenco degli elaborati che saranno presentati all'attivazione del procedimento autorizzatorio unico regionale di VIA (PAUR).

- Studio di Impatto Ambientale comprensivo di: quadro progettuale, programmatico, ambientale, sintesi non tecnica;
- Attivazione procedura di VIA, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Elenco autorizzazioni e atti, Modello avviso deposito BURERT, Versamento spese istruttorie;
- Relazione Sismica;
- Istanza per ottenimento permesso di costruire;
- Elaborati progettuali:
 - o A.1 Relazione geologica-geotecnica
 - o A.2 Relazione fotografica
 - o A.3 Planimetria catastale e satellitare 1:2.000
 - o A.4 Cronoprogramma in stralci
 - o A.5 Piano terre e rocce da scavo
 - o A.6 domanda di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale completa di tutti gli allegati previsti dalla DGR 2411/2004
 - o A.7 relazione sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili secondo la Decisione commissione UE 1147/2018
 - o A.8 relazione sull'applicazione del BRef trasversale sull'efficienza energetica ("energy efficiency"), approvato nel febbraio 2009;
 - o A.9 relazione tecnica di livello 2 secondo i dettami della Determinazione dirigenziale n. DET-2018-426 del 18/05/2018, riguardante "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm".



8. ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

- Attivazione della procedura di Valutazione preliminare -
MODULO_ATTIVAZIONE_ART.26_VIA_ARPAE;
- Studio ambientale preliminare - 2022_1072_ART 26 BIS La Cart.PDF
- ALLEGATO1_DATI DEL DICHIARANTE
- ALLEGATO2_COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- ALLEGATO3_ELENCO_AUTORIZZAZIONI
- ALLEGATO4_ELENCO_ELABORATI
- Tav. 2.7_Planimetria generale dello stabilimento pre-PAUR
- Tav. 2.8_Planimetria rete fognaria pre-PAUR
- Tav. 2.12_rendering
- Tav. 3.1_Schema a blocchi rifiuti solidi
- Tav. 4.1_Schema a blocchi rifiuti liquidi - fangosi
- Tav. 5.1_Schema a blocchi CSS